CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - SUDTIROL

Ufficio resoconti consiliari Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA 77. SITZUNG

1. 6. 1978

Presidente: VAJA

			:
			:

Indice

Inhaltsangabe

Disegno di legge n. 71:

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, concernente 'Disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei Segretari comunali della Regione" (rinviato dal Governo)

pag. 3

Disegno di legge n. 99:

"Testo Unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale"

pag, 8

Disegno di legge n. 90:

"Norme per la unificazione delle elezioni comunali nel territorio della Regione del Trentino-Alto Adige" (presentato dai consiglieri del P.C.I.)

pag. 11

Disegno di legge n. 100:

Norme per l'unificazione dei turni elettorali comunali" (presentato dalla Giunta regionale)

Gesetzentwurf Nr. 71:

"Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 11 vom 11. Dezember 1975 betreffend: 'Allgemeine Bestimmungen über die rechtliche Stellung und die Besoldung der Gemeindebediensteten und der Gemeindesekretäre der Region" (von der Regierung rückverwiesen)

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 99:

"Einheitstext der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates"

Seite 8

Gesetzentwurf Nr. 90:

"Bestimmungen über die Zusammenlegung der Gemeindewahlen in der Region Trentino-Südtirol" (vorgelegt von den Abgeordneten der K.P.I.)

Seite 11

Gesetzentwurf Nr. 100:

"Bestimmungen über die Vereinheitlichung der Wahltermine für die Gemeindewahlen" (vorgelegt vom Regionalausschuß)

pag. 15

Seite 15

- a) Disegno di legge n. 62:
 - "Norme sul decentramento e la partecipazione dei cittadini alla gestione degli enti locali" (presentato dai cons. del P.S.I.);
- b) Disegno di legge n. 73:
 - "Norme sul decentramento e la partecipazione dei cittadini nella amministrazione dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige" (presentato dai cons. del P.C.I.)
- c) Disegno di legge n. 74:
 - "Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dei Comuni" (presentato dalla Giunta regionale)

- a) Gesetzentwurf Nr. 62:
 - "Bestimmungen über die Dezentralisierung zur Beteiligung der Bürger an der Führung der Lokalkörperschaften" (vorgelegt von den Abgeordneten der S.P.I.);
- b) Gesetzentwurf Nr. 73:
 - "Bestimmungen über die Dezentralisierung und Beteiligung der Bürger an der Verwaltung der Gemeinden der Region Trentino-Südtirol" (vorgelegt von den Abgeordneten der K.P.I.);
- c) Gesetzentwurf Nr. 74:
 - "Bestimmungen über die Dezentralisierung und Beteiligung der Bürger am Verwaltungsleben der Gemeinden" (vorgelegt vom Regionalausschuß)

pag. 29

Seite 29

Ore 10.20

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 19 maggio 1978.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.
Sono assenti i signori consiglieri: Bassetti,
Fedel, Grigolli, Margonari, Piccoli-Rensi, Tanas,
Vettorazzi, Benedikter, Dubis, Erschbaumer,
Gouthier, Ladurner, Magnago, Mayr, Nicolodi,
Rigott, Zelger.

Chiedo gentilmente ai signori consiglieri, che devono discutere con i colleghi, di farlo possibilmente fuori dall'aula consiliare.

Ich schlage dem Regionalrat vor — falls keine Einwände erhoben werden — Punkt 17 der zusätzlichen Tagesordnung zu behandeln. Gesetzentwurf Nr. 71: "Änderungen und Er-

gänzungen zum Regionalgesetz Nr. 11 vom 11. Dezember 1975 betreffend: Allgemeine Bestimmungen über die rechtliche Stellung und die Besoldung der Gemeindebediensteten und der Gemeindesekretäre der Region". Dieser Gesetzentwurf wurde mit folgendem Schreiben von der Regierung rückverwiesen:

Qualora non ci fossero obiezioni, proporrei al Consiglio di trattare il punto 17 dell'ordine del giorno suppletivo,

Punto 17) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 17: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, concernente 'Disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei Segretari comunali della Regione" (rinviato dal Governo).

Leggo la lettera di rinvio:

"OGGETTO: Disegno di legge regionale concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, concernente "Disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali della Regione" (n. 71/VII Legislatura).

Al Signor Presidente del Consiglio regionale BOLZANO

e, p.c. Al Signor Presidente della Giunta regionale TRENTO

Con riferimento alla nota sopraddistinta ed ai sensi dell'articolo 55 del Testo unificato delle leggi concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, si comunica che il Governo ha rinviato il disegno di legge indicato in oggetto a nuovo esame del Consiglio regionale per i seguenti motivi:

- 1) l'articolo 3 della legge in esame implica l'inosservanza dei principi innovativi di cui al decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946 convertito con legge 27 febbraio 1978, n. 43, che in materia di determinazione del trattamento economico e giuridico dei dipendenti comunali e dei segretari comunali prevedono l'osservanza dei principi e dei criteri fissati dalla contrattazione nazionale ivi compreso l'espresso principio fondamentale per cui i livelli contributivi non possono risultare in ogni caso superiori a quelli sanciti dalla predetta contrattazione nazionale, principi questi che limitano la potestà legislativa di codesta Regione ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico dello Statuto;
- 2) la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge in esame consente la partecipazione di segretari comunali nominati nella Regione e sprovvisti di laurea a concorsi nazionali in contrasto con i principi della legislazione statale.

Si restituiscono due copie del provvedimento rinviato.

Distinti saluti.

Il Commissario del Governo (A. Bianco)

Ich ersuche den Präsidenten der ersten Gesetzgebungskommission oder seinen Stellvertreter, Abgordneten Ricci, um den Bericht.

Chiedo ai Vicepresidente della I commissione di fare la sua relazione.

RICCI (P.S.I.): La commissione nella seduta del 25 maggio 1978 ha preso in esame i due motivi di rinvio di questa legge da parte del Governo.

Dopo esauriente discussione la Commissione ha deciso di stralciare dal disegno di legge l'articolo 3, dichiarando tuttavia di non condividere assolutamente le motivazioni del rinvio di questo articolo, ma riservandosi di riportare la norma nel disegno di legge n. 102: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, concernente 'Disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali della Regione", che tratta organicamente la materia.

La Commissione ha inoltre accolte le osservazioni del Governo realtive all'ultimo comma dell'articolo 8, che ha modificato per togliere il motivo del rinvio.

Il provvedimento è stato approvato all'unanimità e viene trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Meldet sich jemand zu Wort ?

La discussione generale è aperta. Nessuno chiede la parola?

La discussione generale è chiusa.

Die Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist einstimmig beschlossen.

Il dibattito generale è chiuso. Votiamo per il passaggio all'esame articolato. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato all'unanimità.

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è così modificato:

"In caso di assunzione ad orario ridotto o per il personale assunto a contratto, il compenso viene rapportato alle ore giornaliere effettivamente svolte, fatta eccezione per le quote di aggiunta di famiglia che vanno corrisposte per intero, semprechè tali emolumenti non vengano già corrisposti in relazione ad altri rapporti di lavoro. L'indennità integrativa speciale va corrisposta in proporzione alle ore giornaliere effettivamente svolte".

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 2

Al numero 2) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, sono aggiunte le parole seguenti:

"In ogni caso il limite massimo di età non si osserva nelle assunzioni di personale a contratto, di personale ad orario ridotto e di personale proveniente da enti, associazioni ed organizzazioni che di fatto hanno svolto un servizio di interesse pubblico, che in seguito a disposizioni di legge à assunto direttamente dai Comuni".

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

L'art. 3 è soppresso. Artikel 3: Gestrichen.

Art, 4

L'articolo 50 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 è sostituito con il seguente:

"Per assicurare la regolarità del servizio in caso di assenza o di impedimento prolungato del segretario comunale, sempre che non sia previsto nei ruoli organici del Comune il posto di Vicesegretario comunale, il Presidente della Giunta provinciale territorialmente competente dispone, su richiesta scritta del Sindaco del Comune interessato, da presentarsi almeno otto giorni prima del verificarsi dell'assenza nei casi normali, che il servizio di segreteria sia svolto, in supplenza del titolare, da un segretario comunale di un Comune viciniore, sentito il Sindaco di questo Comune, o da un segretario comunale collocato in disponibilità a sensi del precedente articolo.

Analogamente si procede in caso di vacanza della sede segretariale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali.

I regolamenti comunali fissano il compenso spettante al segretario comunale reggente o supplente che non può essere superiore ai quattro quinti del trattamento economico iniziale già previsto per il posto di segretario comunale.

L'onere di spesa per la reggenza o la supplenza è a carico del Comune o del Consorzio presso cui vengono prestati i servizi di reggenza o di supplenza".

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 5

Dopo l'articolo 50 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, è inserito il seguente articolo 50 bis:

"Quando, provvedendovi a termini del precedente articolo 50, possa essere compromessa la regolarità del servizio segretarile, gli incarichi di reggenza o di supplenza presso Comuni o Consorzi della terza e quarta classe possono essere conferiti dal Presidente della Giunta provinciale territorialmente competente a coloro che siano in possesso del certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, secondo l'ordine di apposita graduatoria provinciale, o che abbiano frequentato con profitto i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale di cui all'articolo 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11...

La graduatoria è formata nel gennaio di ciascun anno da apposita Commissione sulla base dei seguenti criteri:

- votazione di laurea;
- votazione risultante dal certificato di idoneità di cui all'articolo 36, secondo comma;

- votazione del corso di cui all'articolo 40;
- altri titoli di studio;
- titoli di servizio;
- situazione di famiglia.

Le istanze per l'inserimento nelle graduatorie provinciali devono essere prodotte alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano nel mese di dicembre".

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 6

Dopo l'articolo 50 bis della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, viene introdotto il seguente articolo 50 ter:

"La Commissione provinciale di cui al precedente articolo è nominata dalla Giunta provinciale ed è così composta:

- dall'Assessore provinciale per gli enti locali o suo delegato, in qualità di presidente;
- da un funzionario addetto all'Assessorato provinciale per gli enti locali;
- da due sindaci scelti su una terna proposta dalle organizzazioni rappresentative dei Comuni della provincia;
- da un segretario comunale, scelto su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali provinciali della categoria.

Un funzionario della Provincia eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

La composizione della Commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in quel Consiglio provinciale".

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 7

Dopo l'articolo 50 ter della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 viene introdotto il seguente articolo 50 quater:

"Per l'anno 1978, in deroga a quanto disposto dall'articolo 50 bis, gli incarichi di regenza e di supplenza sono conferiti dal Presidente della Giunta provinciale territorialmente competente prescindendo dalla graduatoria".

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 8

Per la durata massima di anni cinque dall'entrata in vigore della presente legge, allo scopo di assicurare la regolarità e la continuità del servizio di segreteria in caso di assenza o di impedimento del segretario comunale o di vacanza provvisoria del posto, nonchè per consentire l'attribuzione dell'incarico di vicesegretario, potranno essere ammessi sia ai corsi di preparazione di cui all'articolo 38 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, che, direttamente, all'esame per il conferimento della abilitazione alle funzioni di segretario comunale di cui all'articolo 37 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, indetti dalla Giunta provinciale di Trento, i cittadini italiani con residenza nella regione, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, che si trovino in servizio presso una delle amministrazioni

comunali della regione e che alla data del bando di indizione delle prove in esame abbiano già maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella carriera di concetto o equipollente.

Per consentire il conseguimento della abilitazione alle funzioni di segretario comunale dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo, la Provincia di Trento può indire sessioni speciali per gli esami previsti dall'articolo 37 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11.

Gli abilitati di cui al presente articolo i quali anche successivamente non abbiano conseguito il diploma di laurea in una delle discipline previste dall'articolo 37 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, potranno espletare le funzioni di segretario comunale titolare solo in sedi segretarili che appartengono alla terza e quarta classe della Provincia di Trento.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: Votanti 40 39 sì 1 scheda bianca,

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: Abstimmende 40, ja 39, ein weißer Stimmzettel. Der Regionalrat beschließt das Gesetz.

Ich unterbreche die Sitzung und ersuche die Fraktionsobmänner, sich zu einer kurzen Frak-

tionsobmännerbesprechung zusammenzufinden.

lo interrompo la seduta brevemente e chiedo ai capigruppo di intervenire ad una breve seduta dei capigruppo.

Penso che l'interruzione duri appena un quarto d'ora.

(ore 10.50)

Ore 11.05

PRESIDENTE: Prego i signori consiglieri di prendere posto, la seduta è ripresa.

Abbiamo convenuto con i signori capigruppo-

Wir haben mit den Fraktionsobmännern vereinbart, daß wir, nachdem es dringend ist, das regionale Wahlgesetz verabschieden und da hier praktisch eine Vereinheitlichung früherer Gesetzgebungsbestimmungen erfolgt, Punkt 15 der Tagesordnung behandeln. Gesetzentwurf Nr. 99: "Einheitstext der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates".

Nachdem Einstimmigkeit besteht und die Herren Fraktionsobmänner sich bereit erklärt haben, nicht diesbezügliche Stellungnahmen abzugeben, verlese ich nur die Zahl der Artikel und wir stimmen gleich darüber ab. Sollte ein Abgeordneter wünschen, zu einem Artikel das Wort zu ergreifen, möge er sich rechtzeitig melden.

Il collegio dei capigruppo ha deciso di approvare, data l'urgenza, la legge regionale concernente l'elezione del Consiglio regionale, trattandosi del testo unico delle precedenti norme legislative, di cui al punto 15 dell'ordine del giorno.

Punto 15) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 99:* "Testo Unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale".

Leggiamo solo il numero degli articoli e chi volesse prendere la parola lo faccia tempestivamente, perchè dopo faccio votare l'articolo. Abbiamo convenuto di procedere in questo modo, con l'unanimità dei capigruppo, anche perchè c'è urgenza di approvare questo disegno di legge.

Prego la Giunta regionale di fare la sua relazione.

La parola all'avv. Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Signori Consiglieri, nel mese di novembre di quest'anno si svolgeranno le consultazioni per l'elezione del Consiglio regionale il cui periodo di carica scade appunto il 17 novembre c.a. Come è noto il primo provvedimento legislativo regionale che dettava norme relative alla elezione del Consiglio regionale risale al lontano 1952; infatti con la legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 venivano emanate le norme base a tale riguardo, in vista anche delle elezioni regionali del 16 novembre 1952. L'elezione del primo Consiglio regionale, che ha avuto luogo in data 28 novembre 1948, si è svoita secondo le norme statali tenuto conto delle particolari disposizioni di cui allo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5. In seguito numerose norme della legge regionale 20 agosto 1952, n. 20 per vari motivi di carattere tecnico e político sono state sostituite, modifi-

cate ed integrate, Tali variazioni sono state operate con le seguenti leggi regionali: 18 giugno 1964, n. 23, 3 agosto 1968, n. 19, 30 novembre 1969, n. 13, 23 luglio 1973, n. 9, 24 giugno 1977, n. 6 e 24 agosto 1977, n. 9. Ora, in previsione delle prossime elezioni regionali e per rendere più facile la consultazione di tutta la legislazione regionale in materia elettorale a chi è chiamato ad operare nel settore, la Giunta regionale con il presente disegno di legge intende proporre all'approvazione di codesto Consiglio, e ciò per la prima volta nella storia dell'autonomia della nostra Regione, di un Testo unico, che comprenda tutte le leggi regionali concernenti la elezione del Consiglio regionale. Il Testo unico proposto contiene ovviamente le norme di tutte le leggi regionali sopra menzionate tenendo conto delle sostituzioni, modificazioni ed integrazioni e dei nuovi articoli istituiti dalle stesse leggi regionali.

Nel Testo unico gli articoli delle varie leggi regionali vigenti assumono di conseguenza una nuova numerazione mantenendo naturalmente invariato il contenuto normativo degli stessi. L'unica nuova disposizione inserita è quella prevista nell'articolo 79 che concerne l'abrogazione di tutte le leggi regionali precedentemente vigenti in materia di elezione del Consiglio regionale.

La Giunta regionale confida che il Consiglio vorrà concedere la propria approvazione al presente disegno di legge.

PRESIDENTE: Prego il Presidente della I commissione, avv. Paris, di fare la sua relazione.

Ich bitte den Präsidenten der I. Kommission um seinen Bericht,

PARIS (D_sC_s): La competente Commissione legislativa ha esaminato questo disengo di legge nella seduta del 9 maggio 1978.

Preso atto che il testo non contiene alcuna norma avente carattere di novità, rispetto alle norme in vigore, e che lo scopo che si propone la Giunta regionale nel proporto, è la formazione di un testo unico, atto a mettere ordine fra le molte leggi vigenti in materia, la Commissione ha approvato i singoli articoli e il testo nel suo complesso all'unanimità.

I Consiglieri Ricci e Tanas hanno dichiarato di votare a favore del testo, riconoscendo la necessità di disporre di un testo unico delle leggi elettorali. Nel merito delle singole norme mantengono la posizione assunta quando le norme furono approvate dal Consiglio regionale in sede di approvazione delle singole leggi.

Il testo unico viene inviato al Consiglio regionale per l'approvazione.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Es liegt keine Wortmeldung vor. Die Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist einstimmig beschlossen.

La discussione generale è aperta. Nessuno chiede la parola. La discussione generale è chiusa. Votiamo per il passaggio alla discussione articolata. Chi è a favore? Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato all'unanimità.

Art.	1	è approvato all'	unanimità;
2.5	2	"	"
"	3	"	"
11	4	11	"

Art.	5	ě	approvato	all'unanimità;	Art.	44	è approva	ito all'unanimità
11	6		65	**	11	45	"	"
"	7		"	"	"	46	"	"
**	8		"	"	u	47	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	"
"	9		**	"	u	48	11	11
11	10		"	**	"	49	H	μ^{*}
11	11	-	"	"	"	50	n n	11
,,	12		"	u	"	51	u	"
,,	13		"	n .	"	52	ii ii	"
11	14		"	n .	u	53	u	11
H	15		n	"	"	54	H	"
u	16		11	"	"	55	"	"
11	17		11	"	"	56	"	**
<i>n</i>	18		"	"	u	57	u	"
,,	19		"	"	"	58	"	ti.
<i>,,</i>	20		H	11	u	59	11	11
11	21		u	u	"	60	u	11
11	22		"	n .	"	61	"	"
11	23		"	ıı .	"	62	"	"
11	24		"	u	"	63	u	<i>"</i>
11	25		"	u	u	64		
11	26		$\boldsymbol{\mu}$	ti .	"	65	u	"
11	27		11	u	"	66	u	"
11	28		11	"	"	67	n	"
,,	29		11	"	u	68	u	"
11	30		11	"	"	69	"	u
11	31		n .	ii .	n .	70	"	"
11	32		11	11	"	71	,,	"
11	33		11	"	"	72	u	,,
,,	34		u	"	u	73	"	n
11	35		11	"	"	74	<i>n</i>	u
11	36		11	H	u	75	u	u
11	37		11	11	"	76	,,	u
11	38		11	"	"	77	,,	"
,,	39		"	11	"	78	"	11
,,	40		"	11	"	79	"	и
"	41			,,	u	80	u	и
11	42		11	11				
"	43		11	"	Di	chiarazi	oni di voto?	Nessuna.
	43				J.	Jimui Wel	_, ai 10t0;	

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine. Bitte um Verteilung der Stimmzettel.

Ich möchte unterstreichen, daß die Finanzkommission einstimmig den Gesetzentwurf gebilligt hat.

Vorrei sottolineare che la commissione alle finanze ha approvato all'unanimità il disegno di legge.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 43

43 sì.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt. Abstimmende 43, ja 43.

Der Regionalrat beschließt einstimmig das Gesetz.

Wir behandeln jetzt Punkt 18 der Tagesordnung. Gesetzentwurf Nr. 90: "Bestimmungen über die Zusammenlegung der Gemeindewahlen in der Region Trentino-Südtirol" (vorgelegt von den Abgeordneten der Kommunistischen Partei Italiens).

Punto 18) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 90: "Norme per la unificazione delle elezioni comunali nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige" (presentato dai consiglieri del P.C.I.).

Prego uno dei presentatori, il cons. Virgili, di leggere la relazione.

Ha la parola il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Signori Consiglieri, in stretta coerenza con la rivendicazione avanzata più volte alla Giunta regionale dal gruppo consiliare comunista per avviare un processo graduale di unificazione dei turni elettorali comunali, viene ora presentato questo specifico disegno di legge.

E' noto, ad ognuno dei signori Consiglieri, che le norme vigenti per la elezione e la rinnovazione dei consigli comunali hanno rivelato un inconveniente che con il passare del tempo è andato via via aggravandosi. Infatti, la legge prevede che i Consigli comunali che vengono sciolti prima del rispettivo termine quinquennale del loro mandato vengano rinnovati in elezioni supplettive che si tengono, necessariamente, fuori del turno generale per ritornare ai più presto alla ricostituzione di una amministrazione elettiva. Con tali elezioni suppletive i Consigli comunali vengono rinnovati dagli elettori con un mandato della stessa durata di cinque anni di quelli eletti nelle precedenti elezioni amministrative generali.

Ne deriva che i Consigli eletti in questa maniera, dovendosi rinnovare di cinque in cinque anni, si troveranno sempre ad essere rinnovati in elezioni supplettive, fuori del turno delle elezioni amministrative generali.

In tale situazione è evidente che i correttivi automatici sono irrilevanti consistendo, essenzialmente, con la fine della gestione commissariale in coincidenza con le elezioni amministrative generali proprio allo scopo di rientrare nel, turno generale. Ma i casi del genere sono rarissimi, tanto che la situazione presenta ben 124 Comuni che hanno votato tra il 1960 e il 1977 nelle elezioni suppletive.

E cioè: 15 Comuni su 117 della Provincia di Bolzano hanno votato tra il 1960 e il 1977 fuori del turno generale (Andriano, Avelengo, Bolzano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Cortina

sulla strada del vino, La Valle, Magrè sulla strada del vino, Prato allo Stelvio, Predoi, San Martino in Badia, Sesto, Stelvio, Velturno) e 109 Comuni su 223 della provincia di Trento Amblar, Andalo, Baselga di Pinè, Bersone, Besenello, Bezzecca, Bleggio Superiore, Bolbeno, Bondone, Brentonico, Brione, Calavino, Campitello di Fassa, Campodenno, Canazei, Capriana, Carisolo, Castello Tesino, Cavalese, Cavareno, Cavizzana, Cembra, Centa S. Nicolò Conceigi Goeredo, Croviana, Dambel, Daone, Denno, Dimaro, Don, Dorsino, Drena, Faedo, Fai, Fiavè, Fiera di Primiero, Fierozzo, Folgaria, Fondo, Frassilongo-Giustino, Grauno, Grigno, Grumes, Lardaro, Lasino, Lisignago, Lomaso, Lona-Lases, Luserna, Malè, Massimeno, Mazzin, Moena, Molveno, Monclassico, Montagne, Nago Torbole, Nanno, Nave S. Rocco, Ospedaletto, Ossana, Padergnone, Palù del Fersina, Pejo, Pellizzano, Pergine, Pieve di Bono, Pinzolo, Pozza di Fassa, Praso, Preore, Prezzo, Rabbi, Ragoli, Riva del Garda, Romeno, Ronzone, Ronzo, Chienis, Ruffrè, Rumò, Samone, San Lorenzo in Banale, San Michele all'Adige, Sant'Orsola, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Siror, Smarano, Soraga, Storo, Telve, Terragno-Io, Terres, Terzolas, Tione, Ton, Transacqua, Valda, Vezzano, Vignola Falesina, Vigo di Fassa, Vigolo Vattaro, Zambana, Zuclo).

Altri 18 Comuni sono chiamati a rinnovare i propri Consigli nella primavera del 1978, sempre fuori del turno generale amministrativo (Amblar, Besenello, Cavalese, Centa S. Nicolò, Fai della Paganella, Fiera di Primiero, Grigno, Lavis, Molveno, Rabbi, Ragoli, Ronzo Chienis, Rovereto, Rumo, Telve, Tiarno di Sopra, Transacqua, Vigolo Vattaro in provincia di Trento).

Cossicchè nel turno amministrativo generale del novembre 1979, e considerando che vi sono stati recuperi nelle elezioni del 1974, dovrebbero rinnovare i loro Consigli soltanto 153 Comuni dei 223 del Trentino, mentre migliore si presenta il quadro complessivo nell'Alto Adige.

Con questi dati si è voluto dimostrare, signori Consiglieri, che di questo passo vi sarà un crescendo di elezioni suppletive e, con esse, una dispersione di energie, di tempo e di spese. Per cui la legge che segue mira ad eliminare — nel rispetto scrupoloso delle norme costituzionali e delle prerogative sovrane degli elettori — l'accumulo automatico dei Comuni chiamati ad elezioni suppletive. E ci si augura che il Consiglio lo vorrà sostenere ed approvare.

PRESIDENTE: Prego il Presidente della I commissione di fare la relazione.

RICCI (P.S.I.): La lº Commissione legislativa ha preso in esame questo disegno di legge nella seduta del 25 maggio 1978 e lo ha discusso unitamente all'analogo disegno di legge n. 100 presentato dalla Giunta regionale.

Nel corso della discussione il cons. Virgili ha insistito sulla necessità di fare confluire nei turni elettorali anche quei Comuni nei quali fosse stato nominato il commissario a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale.

La maggioranza della Commissione ha ritenuto di non poter accettare questo punto di vista ritenendo illegittime le norme contenute negli articoli 2 e 3 che limitano in taluni casi la durata del Consiglio comunale ad un periodo addirittura inferiore ad un anno.

Messo in votazione il passaggio alla discussione articolata, il testo è stato respinto a maggioranza con 6 voti contrari, 2 voti favorevoli (Erschbaumer, Virgili) e 2 astensioni (Preve Ceccon e Ricci).

Con il parere negativo della Commissione il

disegno di legge viene trasmesso al Consiglio regionale per la discussione in aula.

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta. Ha la parola il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Signor Presidente, io credo che non ci sia bisogno di molte illustrazioni al disegno di legge, in quanto qui si è voluto sopprattutto affacciare una serie di norme di carattere tecnico e giuridico per tendere a favorire quello che, mi pare, essere una aspirazione, un obiettivo di tutto, un processo di graduale unificazione dei turni elettorali nell'ambito del territorio regionale, che noi sappiamo purtroppo essere oggi investito addirittura, in alcune annate, da turni che avvengono proprio per le elezioni suppletive nella fase primaverile, e qualche volta nella fase autunnale. Mi pare che non ci sia bisogno di molte sottolineature per dimostrare quanto dispendio di energie e di mezzi pubblici ciò possa ovviamente determinare e come di questo passo, d'altronde, noi non arriveremo mai a dare un ordinamento, una disciplina alle elezioni comunali, in modo tale da avere dei turni di carattere generale che, come tali, si possono evidenziare.

La seconda considerazione che muove il disegno di legge è il fatto che la norma costituzionale stabilisce che la vita di una amministrazione comunale ha la durata di 5 anni, per cui ci sembra che fino ad oggi, nella interpretazione anche di questa norma, le cose invece siano andate in modo del tutto diverso, nel senso che anche quando si è dato vita, attraverso le elezioni generali, ai consigli comunali, immediatamente dopo magari sei mesi o tre o un anno, quando si son provocate determinate situazioni di instabilità e di crisi per

cui si è giunti al regime commissariale e quindi all'interruzione, la ripresa poi delle elezioni nell'ambito di quei comuni per ripristinare le amministrazioni elettive ha consentito di ripartire dalla fase successiva rispetto a quella iniziale, e quindi di sfasare la scadenza e quindi il rinnovo successivo di quei consigli rispetto al punto di partenza che, ripeto, è la norma che stabilisce la durata quinquennale di una amministrazione comunale. Per cui da questa interpretazione, che ha avuto gli esiti e le espressioni che tutti quanto ricordiamo, noi eravamo giunti alla conclusione di proporre un voto limitato, da una parte per recuperare quindi, nell'ambito dei 5 anni, le amministrazioni locali e, in secondo luogo, per impedire che i regimi commissariali andassero oltre al massimo dei tre mesi, stabiliti dalla legge dello Stato, e quindi si potesse dare luogo ad amministrazioni controllate più lunghe di quanto già previsto e, in terzo luogo, perché un'operazione come questa richiedeva in difetto e in eccesso la quantificazione di tempi e di termini che potessero, in una certa progressione, che noi prevedevamo nel 1980-'85 al massimo, determinare un certo recupero generale.

Il signor assessore agli enti locali, di comune accordo con la I commissione legislativa e quindi con il sottoscritto, primo firmatario di questo disegno di legge, hanno ritenuto giustamente che questa proposta che sembrava di difficile attuazione, che è quella del voto limitato in un periodo anche estremamente stringato, potesse dar luogo a una operazione di illegittimità sul piano costituzionale e quindi hanno ritenuto di chiedere un parere al prof. Guarino, in modo poi di poter procedere nella votazione del disegno di legge con questa tranquillità di interpretazione della norma costituzionale.

Il parere del prof. Guarino, per ciò che ci

riguarda, ci sembra in alcuni aspetti non del tutto chiaro, però, valutato il raccordo tra questo disegno di legge e la costituzione italiana, ha concluso ritenendo i principi della legge statale in netta difformità rispetto appunto ai turni e quindi alla limitazione del voto e ai tempi che venivano proposti in questo disegno di legge. Nel frattempo noi sappiamo che da parte del Parlamento nel gennaio del '78 è stata approvata la legge n. 3 per le elezioni provinciali e comunali, che ha introdotto, assieme allo spostamento dei turni dal novembre alla primavera tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno di scadenza, una ulteriore norma che consente di poter gradualmente, tra il '78 e il '79 e fino all'anno 1983, recuperare queste elezioni suppletive nei turni generali che lo Stato ha previsto. E quindi già introducono una certa disciplina, per taluni aspetti in modo difforme da quanto noi prevediamo, ma qui si tratta anche del risultato e della confluenza di proposte e di parere di diversi partiti, di diversi schieramenti politici, che quindi hanno raggiunto una determinata mediazione, che ha impedito che si realizzasse l'unificazione tra il 1980 e il 1985, ma che addirittura la sposta di un turno successivo nel 1989-90. A noi è sembrato che questo risultato fosse sì un fatto significativo rispetto alla situazione generale, ma che contemporaneamente non abbia introdotto nella sua disciplina una serie di certezze, di dati, di norme più precise in ordine alla limitazione quindi temporanea dei consigli comunali quando essi sono soggetti ad elezioni suppletive in modo da recuperarle nei turni generali e di eventuali spostamenti di 6 mesi, un anno, nel caso che esse scadessero a cavallo tra il primo e il secondo turno delle stesse elezioni, da garantire fino in fondo la realizzazione della disciplina contenuta nella norma. Da qui quindi la nostra insistenza in seno alla commissione legislativa perchè si volesse, anche aperti a talune modificazioni e a taluni suggerimenti che potevano venire dai colleghi commissari, cogliere questo disegno di legge come punto di riferimento di una nuova normativa regionale. I colleghi però sanno che nel frattempo la Giunta regionale ha disposto e distribuito un suo disegno di legge n. 100, recante pure norme per la unificazione dei turni elettorali e comunali, che propone dei riferimenti diversi rispetto a quanto contenuto nel disegno di legge del gruppo consiliare comunista, che sono, pur tuttavia, più rispettosi di quanto raggiunto nell'ambito del Parlamento da parte delle forze politiche, ma che noi non giudichiamo in modo sufficientemente innovativo e quindi certo dal punto di vista della disciplina.

Considerato ormai l'atteggiamento assunto da parte delle forze politiche in sede di commissione, e il fatto che nel nuovo disegno di legge, come avremo modo di riprendere successivamente, da parte della Giunta sono state accolte una serie di osservazioni e di modificazioni concordate col concorso di tutti i commissari, talí da disciplinare meglio taluni turni o talune scadenze delle amministrative e delle elezioni suppletive: comunali, a noi sembra che a questo punto è inutile insiste e far perdere tempo al Consiglio regionale. Abbiamo avuto, io credo, il merito di sollecitare con la nostra stessa iniziativa una riflessione complessiva su questo problema che da anni avvertivamo tutti: abbiamo avuto la possibilità quindi di confrontarci, credo in modo serio e corretto, con le altre forze politiche, con l'assessore, con la Giunta sul modo come introdurre questi meccanismi tecnici e giuridici per avviare questo tipo di processo, e siccome nel disegno di legge che richiamavo sono state accolte anche proposte nostre e di altri colleghi che consentono grosso modo di ritrovarci, ripeto, proprio per non far perdere tempo al Consiglio in un dibattito separato tra questo disegno di legge e il disegno di legge successivo, io, signor Presidente, a nome dei miel colleghi di gruppo le annuncio quindi che ritiriamo lo stesso disegno di legge. Abbiamo ottenuto il risultato di sensibilizzare, di impegnare le forze politiche a una riflessione, siamo andati a un confronto, comunque da parte della commissione si è licenziato un disegno di legge anche se con posizioni distinte e su quello esprimeremo poi il nostro parere, quindi un primo risultato parziale è avvenuto, e a questo punto annunciamo il ritiro del disegno di legge n. 90.

PRESIDENTE: Prima ha chiesto la parola il cons. Oberhauser.

OBERHAUSER (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Diese Gesetzesvorlage sieht vor, daß man...

Unterbrechung

OBERHAUSER (S,V,P.): Illustrissimo Signor Presidente! Questo disegno di legge prevede che...

Interruzione

PRESIDENTE: Moment bitte, Herr Abgeordneter Oberhauser! In diesem Fall ist es so, daß die Gruppe der Einbringer das Gesetz zurückgezogen hat. Deswegen erübrigt sich jede Diskussion!

Momento, consigliere Oberhauser, I firmatari

della legge hanno provveduto a ritirarla, per cui ogni discussione è superflua.

Però ha chiesto la parola la Giunta. L'assessore Bertorelle per la Giunta,

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Ho ascoltato la dichiarazione fatta dal collega Virgili e lo ringrazio per la collaborazione che in questo modo dà alla trattazione di questo problema, Credo che questa sua posizione dipenda anche dal fatto che egli si è reso conto come la commissione e la Giunta abbiano esaminato in tutta la sua interezza il progetto di legge, abbiano chiesto un parere ad un costituzionalista, abbiano apportato al progetto di legge della Giunta quelle modifiche che in commissione erano state proposte, e come il tutto si sia svolto in un clima di collaborazione nel comune intento di facilitare l'unificazione dei turni elettorali. Ed in questo senso quindi è anche apprezzabile la posizione dei presentatori.

PRESIDENTE: Wir kommen zu Punkt 19 der Tagesordnung. Gesetzentwurf Nr. 100: "Bestimmungen über die Vereinheitlichung der Wahltermine für die Gemeindewahlen" (vorgelegt von der Regionalregierung).

Punto 19) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 100:* "Morme per la unificazione dei turni elettorali comunali" (presentato dalla Giunta regionale).

Ha la parola la Giunta per la relazione. La parola all'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Signori Consiglieri, il presente disegno di legge rappresenta un'integrazione al disegno di legge n. 81 presentato in data 7 ottobre 1977 dalla Giunta regionale, attualmente in discussione al Consiglio regionale, e riguardante "modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni concernente la composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali", Già prima di presentare il disegno di legge n. 81 la Giunta regionale aveva preso in esame l'esigenza di addivenire ad una organica disciplina dei turni elettorali per il rinnovo degli organi comunali scaduti o sciolti onde evitare il ripetersi di frequenti consultazioni popolari che vengono anche ad interferire su altre consultazioni elettorali.

In effetti il problema allora era stato preso in considerazione anche da iniziative di legge presentate al Parlamento da diversi gruppi politici e, successivamente, aveva costituito oggetto di un'iniziativa da parte del Governo. La Giunta quindi, in attesa di una normativa statale in merito, si era riservata di presentare nel corso dell'esame del disegno di legge n. 81 da parte della competente Commissione legislativa un articolato contenente la soluzione del problema adeguata alle esigenze della nostra Regione. Infatti la Giunta, avvalendosi di questa riserva, in seguito alla pubblicazione della legge 3 gennaio 1978, n. 3 concernente "norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunati" presentò in data 16 febbraio 1978 in occasione della trattazione del disegno di legge n. 81 da parte della Commissione legislativa competente gli emendamenti alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni tendenti a recepire la normativa statale disponendo la razionalizzazione dei turni elettorali.

La Commissione, considerata la presenza

anche del disegno di legge n. 90 presentato in data 9 dicembre 1977 dal Consigliere Biagio Virgili ed altri concernente "norme per l'unificazione delle elezioni comunali nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige" diede mandato all'Assessore Bertorelle di acquisire un parere di carattere giuridico in merito, in attesa che il disegno di legge n. 81 venisse presentato al Consiglio regionale mentre il disegno di legge n. 90 nonche gli emendamenti proposti dalla Giunta avrebbero dovuto essere trattati in altro momento in aula, semprechè la materia fosse risultata pronta, oppure per arrivare all'unificazione dei due testi.

Ora la Giunta, avendo acquisito il parere in merito alla razionalizzazione dei turni elettorali da parte di un illustre costituzionalista nella persona del prof. Giuseppe Guarino, il quale nell'affermare che "poichè lo Stato ha modificato i principi vigenti nella materia non è solo corretto ma doveroso che la Regione a sua volta modifichi la propria legge per adeguarla ai nuovi principi" e continuando che "la Regione è tenuta ad osservare non i precetti ma solo i principi della legge dello Stato", sottopone ii presente disegno di legge a codesto Consiglio.

In parziale deroga a quanto previsto nelle norme della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni il presente disegno di legge nel recepire le norme di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 3 stabilisce all'articolo 1 un turno elettorale unico annuale, vale a dire che tutte le elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali dovranno essere effettuate in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno di scadenza se eletti nel primo semestre dell'anno e in una domenica compresa sempre nello stesso periodo dell'anno successivo se eletti nel secondo semestre dell'anno.

Il secondo comma dell'articolo 1 prevede comunque lo stesso periodo per il rinnovo dei Consigli a prescindere dal motivo per cui si siano verificate le condizioni che rendono necessarie le elezioni.

Il terzo comma invece prevede un'ulteriore proroga del termine entro il quale dovranno essere effettuate le elezioni per tutto il tempo necessario affinchè le elezioni possano essere effettuate sempre nel periodo di cui al primo comma dell'articolo di cui trattasi,

Per quanto riguarda invece l'articolo 2 la Giunta regionale nel recepire quasi integralmente la normativa statale dispone un calendario dei turni elettorali tale che permette di far svolgere le elezioni comunali in un'unica tornata nell'anno 1989 comprendente tutti i Comuni, mentre lo Stato, pur esso razionalizzando i turni, mantiene due turni elettorali nell'arco di un quinquennio.

La Giunta regionale confida che il Consiglio vorrà concedere la propria approvazione al presente disegno di legge.

PRESIDENTE: Prego il Presidente París di leggere la sua relazione.

PARIS (D.C.).: La I commissione ha esaminato questo disegno di legge nella seduta del 25 maggio 1978.

In sede di discussione generale il disegno di legge è stato trattato insieme al disegno di legge n. 90, sul quale la Commissione ha espresso parere negativo.

Questo testo venne invece approvato con le modifiche risultanti all'articolo 2, aventi lo scopo di semplificare e di ridurre le scadenze che dovrebbero portare entro il periodo previsto di dieci anni, all'unificazione dei turni elettorali comunali.

Il disegno di legge è stato approvato a maggioranza con 4 astensioni (Erschbaumer, Preve Ceccon, Ricci e Virgili).

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer meldet sich zu Wort? Es hat das Wort der Abgeordnete Oberhauser.

La discussione generale è aperta. Ha la parola il cons. Oberhauser.

OBERHAUSER (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Diese Gesetzesvorlage sieht vor, daß die Gemeinderatswahlen praktisch um ein Jahr, daß die Periode um ein Jahr verlängert wird; nachdem eigentlich im Jahr 1979 Gemeinderatswahlen stattfinden müßten, wird vorgesehen, daß die ersten ordentlichen Gemeinderatswahlen erst im Jahr 1980 stattfinden, das heißt, daß die Amtsperiode durch dieses Gesetz um ein Jahr verlängert wird. Nicht alle Gemeindeve walter sind über diese Entscheidung, die wir hier treffen werden, glücklich, denn fünf Jahre Tätigkeit als Gemeindeverwalter und besonders als Bürgermeister in der heutigen Zeit bei der Verantwortung, die ein Verwalter zu tragen hat, ist sehr lange. Deswegen ist jeder Verwaiter eigentlich froh, wenn er nach dem Ablauf der Periode sich wieder der Wählerschaft stellen kann und wenn er interessiert ist weiterzumachen, sieht er, ob er das Vertrauen hat oder nicht.

Dieser Gesetzesvorschlag beinhaltet, und das bejahe ich im Prinzip, daß man mit der Zeit wiederum alle Gemeindewahlen zusammenlegt. Nach diesem Vorschlag, der uns hier unterbreitet worden ist, würden im Jahr 1989 alle Gemeinden zur gleichen Zeit Gemeinderatswahlen abhalten. Das wäre ja eine sehr schöne Sache, weil es für meine Begriffe ein untragbarer Zustand wird, wenn die Gemeinderatswahlen so beliebig abgehalten werden.

Es ist auch ein Gutachten von Herrn Prof. Guarino eingeholt worden, das besagt, daß ein gewählter Gemeinderat das Recht habe, fünf Jahre im Amt zu bleiben. Mit dieser Aussage müßte man eigentlich auch einverstanden sein. Aber beim Gesetzesvorschlag, der zur Diskussion steht, in welchem man erreichen will, daß im Jahr 1989 alle Gemeinden der Region zugleich Gemeinderatswahlen haben werden, brechen wir diesen Grundsatz, weil manche Amtsperioden verkürzt werden, um im Jahr 1989 wählen zu können, damit dort alle Wahlen wieder zusammenfallen. Wenn wir den von Prof. Guarino aufgestellten Grundsatz schon brechen, dann würde ich einen Schritt weitergehen und mein Vorschlag - ich habe ihn auch bereits bei der Gesetzgebungskommission vorgetragen wäre etwas radikaler. Ich würde einen bestimmten Zwang auferlegen, und ich würde so weit gehen und sagen, daß bereits im Jahr 1980, wo die ersten programmierten Wahlen sind, allgemeine Wahlen ausgeschrieben werden sollen, daß dort bereits alle Gemeinden wählen sollten. gleich ob sie ein Jahr, zwei Jahre oder fünf Jahre im Amt sind. Es wäre eine drastische Maßnahme für die ersten Wahlen, aber dieser Vorschlag würde viel Positives beinhalten, wenn es hieße, daß alle fünf Jahre Gemeinderatswahlen stattfinden. Wenn eine Gemeinde in Krise gerät, dann verfällt das Mandat bei den nächstfolgenden allgemeinen Wahlen. Also man würde sich sicherlich überlegen, eine Gemeinderatskrise heraufzubeschwören, wenn man weiß, daß das Mandat bereits bei den nächsten allgemeinen Gemeinderatswahlen wieder verfällt, und man würde nicht, wie es oft leider vorkommt, Krisen willkürlich heraufbeschwören. Wenn wir durch den Vorschlag, der vorgelegt wurde, im Jahr 1989 die aligemeinen Wahlen erreichen, so ist das auch nur eine theoretische Rechnung, denn nach 1989 kann die ganze Sache wieder von neuem beginnen und wir haben denselben Zirkus, wie er sich jetzt darstellt.

Durch meinen Vorschlag würde man aber jederzeit und immer die Wahlen alle fünf Jahre programmiert haben. Man würde sich mehr überlegen, Gemeindekrisen herbeizuführen und man würde eine leichtfertige Auflösung von Gemeinderäten dadurch vermeiden; man würde auch unnötige Geldausgaben verhindern heifen, weil jede Wahl Geld kostet. Mein Vorschlag wäre: eine radikale Maßnahme zum ersten Mal, dann bin ich überzeugt, daß dieser Vorschlag, wenn er zum Tragen käme, weit besser wäre für die Verwaltung als der hier vorgelegte. Ich hätte es nicht gewagt, meinen Vorschlag zu machen, wenn nicht schon bereits das von Prof. Guarino vertretene Prinzip der fünf Jahre gebrochen worden wäre. Wir haben aber bereits, um 1989 zu den allgemeinen Wahlen zu kommen, das Prinzip der fünf Jahre - das heißt, daß der Gemeinderat das Recht hat, fünf Jahre im Amt zu bleiben – gebrochen, weil auch durch den vorgelegten Gesetzesentwurf manche Gemeinderäte nach vier Jahren, nach drei Jahren aufgelöst werden. Deswegen, glaube ich, ist es richtig und auch rechtlich vertretbar, daß man eine radikale Maßnahme trifft und dann innerhalb der Gemeinden eine Ordnung hat, Ich bin überzeugt, daß nach meinem Vorschlag, die allgemeinen Wahlen, die alle fünf Jahre stattzufinden haben, dazu beitragen werden, daß es sich die Gemeinden wohl überlegen werden, eine Krise hervorzurufen. Wir werden viel weniger Gemeindekrisen haben, weil es sich nicht

rentiert, weil es zu kostspielig wird und weil eine frühzeitige Auflösung des Gemeinderates nichts bringen würde. Ich würde dann allerdings auch so weit gehen, daß die Kommissarszeit, maximal auf sechs Monate beschränkt ist, verlängert werden sollte, auch eventuell auf ein Jahr. Wir haben das auch schon erlebt. Ich kenne Gemeinden im Trentino und auch in Südtirol, in denen über das Gesetz hinaus, welches besagt, daß ein Kommissar höchstens sechs Monate amtieren kann und dann die Wahlen ausgeschrieben werden müßten, ein Kommissar zwei und drei Jahre lang amtiert hat, und zwar so lange, weil keine Befriedung noch in der Bevölkerung vorzufinden war und man eben abwarten wollte, bis eine solche Befriedung innerhalb der Gemeinde zustande kam, weil sonst eine vorverlegte Wahl ja nichts brachte. Man könnte also auch die Kommissarszeit, wenn notwendig, verlängern. Ich persönlich bin überzeugt, daß man nach meinem Vorschlag viel weniger Gemeindekrisen haben würde als wir sie derzeit erleben und zudem bleiben alle Gemeinden immer innerhalb des vorgesehenen Zyklus der Gemeindewahlen, nämlich der fünf Jahre.

(III.mo Signor Presidente! II presente disegno di legge prevede praticamente lo slittamento delle elezioni comunali di un anno, vale a dire un prolungamento in carica dei vari consigli; siccome le prossime scadenze elettorali, per quanto concerne i Comuni, sarebbero nell'anno 1979, si prevede di collocare le prossime elezioni comunali ordinarie nel 1980, vale a dire, ripeto, che il periodo di carica verrebbe prolungato per mezzo di questa legge di 12 mesi. Non tutti gli amministratori saranno felici di questa nostra decisione, poichè per un eletto e soprattutto per

un sindaco cinque anni sono lunghi, se si considera la responsabilità che questo ufficio comporta oggigiorno. Ogni amministratore desidera pertanto presentarsi, a scadenza del mandato, all'elettorato per poter decidere, se continuare o meno la propria attività, nel caso la fiducia gli venisse confermata.

Questo provvedimento legislativo tende ad unificare con il tempo tutte le consultazioni comunali, la qual cosa approvo in linea di massima. Secondo la proposta sottopostaci, nell'anno 1989 in tutti i Comuni si eleggerebbe il rispettivo Consiglio lo stesso giorno. Sarebbe un'ottima soluzione, in quanto per il mio concetto è intollerabile che le elezioni comunali abbiano luogo quasi a piacimento.

A tal proposito è stato richiesto un parere al prof. Guarino, secondo cui un Consiglio comunale eletto ha il diritto di rimanere in carica cinque anni e credo che a tal riguardo non vi sia nulla da obietrare. Devo comunque far notare che il presente documento legislativo tende, come ho già detto, a raggiungere nell'anno 1989 l'obiettivo che nella nostra Regione i Consigli comunali vengano eletti nello stesso giorno, ma saremo comunque costretti a non rispettare la massima enunciata, poichè diverse, diciamo legislature, dovranno essere abbreviate. Se noi quindi infrangiamo il principio del prof. Guarino, potremo andare addirittura oitre e la mia proposta — avanzata già in sede di commissione legislativa – sarebbe ancor più radicale. Personalmente forzerei i tempi ed imporrei le elezioni generali già nel 1980, che sarà per noi la prossima scadenza in tal senso, indipendentemente che l'uno o l'altro Consiglio comunale si trovi nel I, II o V anno di carica. Per la prima consuitazione generale la norma sarebbe forse un po' drastica, ma questa

proposta sarebbe senz'altro positiva, in quanto permetterebbe una elezione generale ogni quinquennio. Nel caso di una crisi comunale, sia chiaro che il mandato scadrebbe comunque alla fine del quinquennio. In tal caso prima di aprire una crisi i responsabili ponderebbero bene un simile passo, sapendo che il mandato in sè scade ad un termine ben preciso, per cui si eviterebbero, come spesso accade, le crisi a piacimento. Accettando la proposta ora sottopostaci, cioè di rinviare al 1989 l'unificazione delle consultazioni comunali, i nostri conti sono semplicemente teorici, in quanto potremmo trovarci nella stessa situazione di oggi.

La mia proposta invece tende a programmare le elezioni ogni cinque anni, la qual cosa eviterebbe facili crisi delle Giunte municipali e scioglimenti anticipati dei Consigli comunali, con il conseguente risparmio di denaro, dato che ogni elezione richiede una determinata spesa. Propongo pertanto l'applicazione di una misura drastica subito e sono convinto che l'effetto sarebbe migliore di quello che si otterrà con la proposta della Giunta e non avrei mai osato esternare questo mio pensiero, se non fosse già stato infranto il principio dei cinque anni, enunciato dal prof. Guarino. Infatti desidero ribadire che, per raggiungere nell'anno 1989 l'obiettivo delle elezioni generali, abbiamo infranto il principio dei cinque anni, in quanto secondo predetto professóre il Consiglio comunale ha il diritto di rimanere in carica per cinque anni, ma comunque al momento prestabilito con il presente disegno di legge scioglieremo dei Consigli comunali dopo 4 o 3 anni di carica. Per questo motivo ritengo giustificata e giuridicamente anche sostenibile la misura radicale da me proposta, per porre finalmente ordine in seno ai Comuni. Sono persuaso che dopo la mia

proposta, di fissare il termine delle elezioni ogni cinque anni, si ridurrebbero le crisi comunali, per evitare inanzitutto inutili spese, non avendo lo scioglimento anticipato del Consiglio più alcuno sbocco. Personalmente il periodo commissariale, che attualmente è di 6 mesi, lo prolungherei eventualmente ad un anno, la qual cosa è già talvolta accaduta, Conosco casi nel Trentino ed in Alto Adige, in cui un commissario è rimasto în carica anzichè 6 mesi, come prevede la legge, dopo andrebbero indette le elezioni, anche per 2 o tre anni. Infatti la popolazione era discorde e si è voluto attendere il momento più idoneo per indire le nuove elezioni; una eventuale anticipazione non offriva evidentemente una soluzione accettabile. Si potrebbe, ripeto, prolungare, se necessario, il periodo commissariale. Concludendo desidero ribadire che la mia proposta eviterebbe molte crisi comunali ed inoltre le consultazioni elettorali rimarrebbero sempre nel ciclo previsto dei cinque anni.)

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Grazie, lo voglio dire subito che sono sorpreso di questo proposta dei collega Oberhauser, perchè se in effetti il principio che guida il collega fosse davvero quello di avere una norma più impositiva, lui dice, in modo che recuperi in tempi più rapidi tutte le elezioni supplettive, le situazioni specifiche che son venute a determinarsi, tra gli anni del 1980 e il 1985, c'era un solo modo e il modo era quello di approvare il disegno di legge comunista, che, se gli dava fastidio, poteva anche diventare il disegno di legge della commissione, ma la norma era contenuta in quel disegno di legge. Comunque, se può essere significativo questo fatto di vedere come riuscire pur tuttavia a fare

in modo che i tempi vengano raccorciati come obiettivo della unificazione complessiva, se il principio può essere stimolato e può anche trovarci in linea di massima d'accordo, mi pare che non ci trova d'accordo il modo come guesto viene previsto, nè tanto meno questa affermazione che riguarda il problema delle amministrazioni controllate. Quando si dice che per realizzare questo occorre addirittura anche prevedere un prolungamento del periodo dei regimi commissariali in modo da poter consentire il rientro di quei comuni nei turni elettorali, si afferma un principio che non è certo molto rispettoso nè della sovranità popolare, nè della democrazia, cioè in questo modo si va a rafforzare la tendenza di sostituire organi liberamente eletti, espressione della sovranità popolare, con designazioni d'ufficio dei governi locali.

E ci sembra di non dover e poter accettare, in linea di massima, questa impostazione, tanto più quando si prevede addirittura di andare oltre i limiti della legge dello Stato e passare dai 90 addirittura a un anno. Non giorni di oggi dimentichiamo che questa questione è stata oggetto di lungo dibattito in seno al Parlamento e il massimo che la legge oggi consente, nella sua modificazione, è quello di una proroga di questi novanta giorni per altri novanta giorni, ma per una sola volta e semprechè la proroga dei novanta giorni consenta il rientro nel turno generale, cioè la salvaguardia, dal punto di vista della legge e quindi del Parlamento, del principio che le amministrazioni locali debbano essere oggetto di sovranità popolare. E quindi non si può consentire e permettere di andare avanti i 9, i 10, i 12, i 15, i 17 mesi, come è avvenuto in alcune amministrazioni, col regime commissariale sottrendo le amministrazioni quindi al voto

e alla volontà popolare, perchè allora semmai il principio è un altro, si abbia il coraggio di dirlo. Ma affermando davvero che il Consiglio comunale deve essere messo nella condizione di operare nella sua massima sovranità, attraverso l'espressione della volontà popolare, si stabilisca il principio del voto limitato e si dica che quando quella determinata amministrazione viene a trovarsi in una situazione di crisi o scade il turno elettorale in un tempo che non sia soltanto di sei mesi, ma che sia di un anno, di un anno e mezzo o di due anni precedenti al turno generale, si fanno elezioni con voto limitato, nel senso che i cittadini sanno che rinnovano quella espressione con la durata di un anno e mezzo o di due anni. E non casca il mondo, e certo non buttiamo i miliardi e i milioni in queste operazioni che forse non sarebbero sempre spesi male se ci fosse chiarezza di impostazione, rispetto a tante altre spese fasulie che vengono fatte nella pubblica amministrazione. Ma allora si deve cercare di recuperare un principio, che sia un principio rispettoso della sovranità popolare e, in secondo luogo, di garantire un'amministrazione non come fatto delegatario di un potere ristretto, Giunta regionale o Giunta provinciale o Ministero degli Interni che nomina il commissario, ma invece come un momento di espressione della comunità locale.

Altra questione; vi è questo fatto della possibilità di prolungare il periodo della presenza del commissario, ed è proprio questo che ci ha fatto dire di no all'art. 1, ci ha fatto assumere un atteggiamento critico, perchè ci sembra che in questo modo andiamo al di fuori di un principio — e qui non è il fatto di una norma secondaria, signor assessore —, che viene stabilito dalla legge dello Stato. E da questo punto di vista noi, proprio perchè abbiamo competenza secondaria

nell'ambito dell'ordinamento dei comuni e dobbiamo legiferare non soltanto secondo l'ordinamento costituzionale ma secondo l'ordinamento costituzionale e i principi delle singole leggi dello Stato, noi non possiamo violare questo principio, il quale stabilisce che entro 90 giorni le situazioni di amministrazioni controllate devano essere rinnovate da parte delle popolazioni o al massimo vengono prolungati i 90 giorni semprechè però si consenta il recupero in un determinato turno. Qui invece si dice che "il termine indicato nel comma precedente può essere ulteriormente prorogato per il tempo necessario per poter effettuare dette elezioni, domeniche comprese, nel periodo tra il 15 aprile e il 15 giugno successivo", ma ciò può significare 8, 9, 10, 15 mesi, non c'è una indicazione precisa, quindi si viola un preciso principio della legge dello Stato per cui io vorrei pregare appunto che venisse rifatta questa considerazione, anche alla luce di quanto diceva il collega-Oberhauser, e vedere se possiamo almeno ancorarci correttamente alla normativa che viene indicata dalla legge dello Stato.

E per ultimo, proprio perchè non possiamo poi continuamente pensare di farci le cose in casa nostra, per cui ci son certe situazioni nel Trentino, certe situazioni nell'Alto Adige, dobbiamo tener presente il momento di un raccordo fra il processo nostro di unificazione e un momento di aggregazione complessiva al momento delle elezioni generali amministrative nel paese. Ora io credo che anche questo sia un obiettivo che dobbiamo perseguire, ma lo perseguiamo nella misura in cui non introduciamo continuamente meccanismi di differenziazione, ma rispettiamo alcuni principi di fondo in modo che possano anche consentire questo processo più generale.

Quindi, io vorrei pregare appunto che si andasse a una riflessione ulteriore su questo, proprio perchè, al di là del contributo che abbiamo potuto dare per ciò che riguarda la definizione dei turni all'art. 2, ciò ci porrebbe nella condizione almeno di non esprimere un atteggiamento del tutto positivo al disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Neuhauser.

Wer meldet sich noch zu Wort? Es hat das Wort der Abgeordnete Neuhauser!

NEUHAUSER (S.V.P.): Ich möchte zuerst meine Anerkennung für den Vorschlag vom Kollegen Oberhauser zum Ausdruck bringen, die Gemeindewahlen einfach zu fixieren für alle fünf Jahre. Ich glaube, daß alle Parteien diesem Vorschlag von ihrer Organisation her zustimmen werden, außer es gibt rechtliche Gründe dagegen. ist allen bekannt, daß so vereinzeit Es stattfindende Gemeinderatswahlen weder für die Bevölkerung angenehm sind, wo die einzelne Wahl stattfindet, noch viel weniger ist sie für die Bevölkerung angenehm, wenn sie von einem allgemeinen Wahltermin ausgeschlossen ist. Ich glaube deshalb, daß auch der Kollege Virgili nicht im Grundsatz gegen die Zusammenlegung der Gemeindewahlen sein wird. Dort, wo vorauszusehen war, daß der Kollege Virgili nicht einverstanden ist, war die Sache vom Kommissar. Hier würde ich auch sagen, vielleicht könnte man sich darauf einigen, daß man den Kommissar über die sechs Monate beläßt, wenn keine Partei die Wahl in der betreffenden Gemeinde verlangt. Ich glaube, dann wären die Bedenken anderer Parteien und des Kollegen Virgili ausgeschaltet. Ich würde schon vorschlagen, daß wenn der allgemeine Wahltermin für die Gemeinden innerhalb eines Jahres liegt, daß man dann den Kommissar beläßt, denn dann hätte es glaube ich, sehr wenig Zweck, wenn in einem Jahr der festgesetzte Termin für alle Gemeinden festliegt, daß man in einer Gemeinde innerhalb eines Jahres zweimal zur Wahl geht. Das, glaube ich, liegt auch nicht im Interesse irgendeiner Partei. Ich könnte mir also vorstellen, vom rechtlichen abgesehen, die rechtliche Seite kenne ich weniger als andere, aber ich könnte mir vorstellen von der Parteinstellung her würde man sich darauf einigen können.

(Desidero innanzitutto esprimere il mio riconoscimento per la proposta avanzata dal collega Oberhauser e cioè di fissare semplicemente le elezioni comunali ogni cinque anni. Ritengo che tutti i partiti non avranno difficoltà ad accettare quanto proposto, semprechè non vi siano motivi giuridici. E' noto a tutti che per la popolazione non è piacevole recarsi alle urne fuori tempo ed essere esclusa da un termine elettorale generale. Credo che anche per questo il collega Virgili non si opporrà al principio dell'unificazione delle elezioni comunali, mentre era prevedibile che egli non si sarebbe espresso in termini favorevoli in merito alla questione del commissario. Forse sarebbe anche possibile trovare a tal proposito un accordo, prolungando il periodo commissariale, se nessun partito del rispettivo Comune richiedesse le elezioni anticipate e così verrebbero fugati i dubbi di altri partiti e del collega Virgili. Proporrei quindi di lasciare il commissario, qualora il termine elettorale scadesse entro l'anno, non avendo molto scopo chiamare gli elettori due volte alle urne in un anno, se il termine generale è fissato nello stesso anno e credo che tutto questo non

sia nell'interesse di un unico partito. Sono pertanto dell'avviso che dal punto di vista dei partiti, l'aspetto giuridico non lo conosco, un accordo in tal senso sia possibile.)

PRESIDENTE: Ha la parola l'assessore competente Bertorelle.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): C'è una legge dello Stato che detta dei principi, questi principi devono essere seguiti perche la nostra competenza ha carattere concorrente, ma non è detto che noi dobbiamo uniformarci a questi principi, abbiamo un certo margine di adattamento delle leggi dello Stato alla nostra particolare situazione e già abbiamo fatto uno strappo grosso nel momento in cui, rispetto allo Stato che prevede comunque nell'arco dei 5 anni due elezioni, noi arriveremo col 1988 a fare, nell'arco dei 5 anni, una sola elezione. Ecco, in questo senso volevo anche chiarire ai cons. Neuhauser che la legge prevede proprio che si arrivi a fare una elezione ogni 5 anni e basta, dal 1989. Quindi, oltre a questa modifica che ha carattere notevole, come tutti possono riconoscere, più in la non si può arrivare e anzi era stato proprio il cons. Virgili che aveva sollevato un polverone, se si può dire, in questo senso perchè aveva richiesto di affrettare i tempi e di arrivare a quella unificazione già 4 anni prima, cioè nel 1985.

Forse non ci sono le idee perfettamente chiare, il cons. Oberhauser fa parte della commissione e forse non ha potuto seguire completamente i lavori a questo riguardo, ma per chiarire avevamo distribuito in commissione uno specchietto che adesso viene aggiornato nel senso che vien tenuto conto delle modifiche fatte dalla commissione. Le elezioni del secondo

semestre del '74, quelle del primo semestre del '75, quelle del secondo semestre del '75 e quelle del primo del '76 vanno tutte nel 1980; notate che qui sono compresi tutti i Comuni della Regione, salvo 21. Quelli che hanno effettuato le elezioni nel primo semestre del '77 e nel primo semestre del '78 e nel '79 vanno a cadere nel 1983, e questi sono 21 comuni. Le altre elezioni previste nel 1985 e nel 1989 sono per i casi dove si verifichino crisi, ma fortunatamente voi sapete che nell'ambito della nostra Regione, sia a Bolzano che a Trento, si tratta di pochissimi casí. Allora tutte le elezioni che venissero a cadere nel 1980, 1981, 1982 vanno nel 1985; tutte quelle che venissero a cadere nel 1983, '84, '85 vanno nel 1989, queste due tornate del 1985 e del 1989 praticamente sono delle previsioni perchè tutto il grosso andrebbe a finire nel 1980. Quindi di norma arriviamo già al 1985, come data fondamentale nella quale c'è la grossa unificazione, rimangono pochi casi che valgono modestamente.

Per quanto riguarda il problema delle elezioni che avvengono al di fuori della scadenza normale, cioè le crisi comunali, lo scioglimento anticipato, anche qui noi andiamo un po' fuori della legge dello Stato, perchè la legge dello Stato prevede che queste devono essere svolte entro 90 giorni prorogabili di altri 90 giorni, quindi 6 mesi, noi viceversa potremmo arrivare al limite, ad un anno perchè diciamo che per quegli scioglimenti che avvengono nel primo semestre dell'anno le elezioni si fanno nello stesso primo semestre, per quelli che avvengono nel secondo semestre dell'anno si fanno nella primavera seguente. Quindi, caso limite, può darsi che per uno scioglimento che avviene alla fine di giugno si passi al maggio o all'aprile o al giugno dell'anno seguente e quindi ci sono al massimo 10-11 mesi e mezzó di attesa, Però, proprio per il rispetto delle situazioni che hanno determinato la crisi, rimandare le elezioni addirittura al turno che potrebbe essere di 5 anni dopo, non sembra giusto, perche se un comune è in crisi vuol dire che qualche cosa non va e qualche cosa deve essere cambiato nell'amministrazione. E' ben vero, come dice il cons. Oberhauser, che ci sono stati dei casi nei quali si è protratto il regime commissariale, sia in provincia di Trento che in provincia di Bolzano, per uno e anche per due anni, - c'è il caso, per esempio, in provincia di Bolzano di S. Martino in Badia, dove tutto quel periodo è servito per calmare le acque che erano bollenti nel momento in cui lo scioglimento si è determinato -, ma anche questi erano casi molto limitati, casi dove ci sono beghe locali al punto tale che vale la pena attendere che passi un anno o due anni. Sono casi comunque che si circoscrivono, ma la regola è che al massimo le elezioni si fanno nell'anno seguente, sempre nei casi di gestione commissariale, e che poi rientrano nei turni normali.

Credo che non si possa dire altro.

Predisporre delle norme per scoraggiare le crisi si può fare, ma è un principio pericoloso questo, perchè se la crisi si manifesta è perchè sono subentrate delle situazioni particolari, specialmente nei piccoli comuni.

Premesso questo, e specificato come i turni proposti dalla Giunta, modificati dalla commissione, siano i più ragionevoli, io pregherei il cons. Oberhauser e il cons. Neuhauser di non insistere nella loro richiesta perchè ciò porterebbe tutta la discussione in alto mare, tutta quella discussione che abbiamo sostenuto lungamente in commissione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Oberhauser.

Es hat das Wort zum zweiten Mal Abgeordneter Oberhauser.

OBERHAUSER (S.V.P.): Ich habe das Gefühl, daß mein Vorschlag nicht richtig verstanden worden ist. Ich habe ihn auch bereits in der Kommission vorgetragen und es wurde gesagt, daß man ihn bis zur Behandlung im Plenum studieren würde und daß man sich vorher einigen wird. Natürlich, wenn der Ausschuß nicht einverstanden ist, hat es keinen Sinn, darauf zu beharren.

Ich möchte aber nur klarstellen und sagen: Ich glaube, wir haben aneinander vorbeigesprochen. Mir ist völlig klar, daß die aufgestellte Rechnung bis 1989 aufgeht. Das ist mir klar! Ich habe aber die Frage stellen wollen, was nach dem Jahr 1989 geschieht. Die nächsten normalen Gemeinderatswahlen nach 1989 müßten fünf Jahre nachher, also 1994 abgehalten werden. Meine Frage ist: Was passiert mit der Gemeinde, die im Jahr 1992 oder 1993 in Krise gerät? Sie wird, wenn ich es richtig verstehe, weitere fünf Jahre im Amt bleiben und sich nicht 1994 auflösen, oder eine Gemeinde, die 1996 in Krise geht, also zwei Jahre nach den Wahlen von 1994, die wird von 1996 weg fünf Jahre wieder im Amt bleiben. Wir haben eigentlich nur eine theoretische Lösung gefunden. Deshalb frage ich mich ehrlich: Wozu eigentlich? Wozu will man erreichen, daß man 1989 sich vereinheitlicht, wenn dann das Chaos wiederum von neuem beginnen kann? Dann könnten wir von vornherein die fünf Jahre so belassen, wie sie sind. Für mich ist ja - das habe ich auch in der Kommission gesagt – die Verlängerung von 1979 auf 1980 eigentlich zu

lang. Aber ich stimme diesem Vorschlag zu, wenn man dabei eine globale Lösung für die Zukunft findet. Wir finden diese Lösung nur sehr theoretisch und nur bis zum Jahre 1989 und dann beginnt alles wieder von vorne, dann kann alles wieder gleich weitergehen, während durch meinen Vorschlag gewährleistet wäre, daß alle fünf Jahre Gemeinderatswahlen abgehalten würden. Niemand von uns kann eine Krise verhindern, wohl aber bin ich überzeugt, daß sich die Gemeinden überlegen werden, ob sie Krisen heraufbeschwören, wenn sie wissen, daß sie sich bei den nächsten allgemeinen Wahlen wieder auflösen müssen. Zum Beispiel, sollte sich ein Jahr vorher eine Krise anbahnen, dann wird man sicherlich die Verwaltung weiterziehen, weil man sagt, man will die kommissarische Zeit verhindern und man will unbedingt nicht mit Gewalt Geld hinauswerfen. Es wird hier nicht eine Norm geschaffen, Krisen zu verhindern, sondern durch eine gesetzliche Regelung sollte jeder Gemeinde klar werden, daß, wenn sie sich vorzeitig auflöst, ihre Amtszeit dann nicht mehr fünf Jahre dauert, sondern nur mehr bis zu den nächsten allgemeinen Gemeinderatswahlen. Das wäre eine Regelung für die Zukunft und, wie gesagt, wenn wir den Grundsatz von Guarino nicht gebrochen hätten, wie wir ihn gebrochen haben, dann hätte ich es nicht gewagt, diesen Vorschlag zu machen, nachdem er aber gebrochen worden ist, wäre das die Fortsetzung und wir hätten dann wirklich klare Verhältnisse in unseren Gemeinden.

(Ho la sensazione che la mia proposta non sia stata ben compresa, pur avendola già illustrata in sede di commissione, dove ebbi assicurazioni che sarebbe stata esaminata ed eventualmente concordata prima della trattazione in aula. Naturalmente se la Giunta non è d'accordo, qualsiasi insistenza è priva di senso.

Desidero comunque chiarire che abbiamo parlato a vuoto. Sono perfettamente consapevole che i conti fatti dovrebbero quadrare entro il 1989. Volevo però porre la domanda, che cosa accadrà dopo tale termine. Le successive elezioni dovrebbero svolgersi quindi nell'anno 1994, ma che ne sarà del Comune, che nel 1992 o nel 1993 deve affrontare una crisi di Giunta? Se ben comprendo il nuovo Consiglio rimarrà in carica per il quinquennio, senza essere sciolto nel 1994, oppure un Consiglio comunale, che presenta una crisi nel 1996, dunque 2 anni dopo le elezioni del 1994, verrà rieletto per altri cinque anni. Noi abbiamo trovato una soluzione puramente teorica e vorrei sapere a che pro. Per qual motivo desideriamo raggiungere nel 1989 il termine unitario, se poi il caso potrà ripetersi, tanto vale lasciare le cose come stanno. Personalmente lo slittamento dal 1979 al 1980 risponde ad un lasso di tempo troppo ampio e tanto ho fatto presente anche in sede di commissione, ma approvo senz'altro questa proposta, se si troverà anche per il futuro una soluzione. Quella prospettata è soltanto teorica, 1989 si arriva allo quanto nell'anno azzeramento, ma poi tutto continuerà come prima, mentre la mia proposta garantirebbe un termine generale ogni cinque anni. Nessuno di noi può evitare una crisi, ma sono persuaso che chiunque di penserà due volte a crearla, sapendo che al successivo termine generale il Consiglio comunale viene sciolto automaticamente. Se un anno prima di tale scadenza dovesse profilarsi una crisi, si cercherà di continuare ad amministrare, volendo evitare il periodo commissariale e spese inutili, vorrei dire forzate. Non intendiamo creare norme anticrisi, ma disciplinare con la legge la materia in modo tale, che il Consiglio comunale emerso dalle elezioni anticipate rimanga in carica fino alla scadenza del quinquennio precedentemente fissato. Questa sarebbe una regolamentazione per il futuro, ma ripeto non avrei mai avanzato simile proposta, se questo provvedimento non infrangesse la massima del prof. Guarino, per cui quanto da me proposto è da ritenersi la logica conseguenza, che creerebbe chiare condizioni nei nostri Comuni.)

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Grazie, signor Presidente. Trovo alquanto strano che il collega Oberhauser insista con la sua proposta che non si rifersice a quella per la quale la commissione si era riservata di ricercare una soluzione. La commissione si era soprattutto soffermata sulla opportunità di ricercare una formula o una norma, che potesse garantire nel tempo e meccanicamente il raggiungimento e l'accorpamento dei turni elettorali ogni 5 anni. Si cercava di dire se non è il caso che un'amministrazione, entrata in crisi prima dei due anni e mezzo o dei tre, dovesse rieleggere il proprio consiglio per farlo scadere al turno ordinario, o se successivamente ai due anni e mezzo non dovesse collegarsi al secondo turno, in pratica ottenendo che un consiglio comunale perchè decaduto a causa della crisi, dell'impossibilità di costituire una maggioranza, ecc. eventualmente rieletto, potesse durare 7 anni e mezzo; questa è l'ipotesi fatta per assurdo in quell'occasione. Non esiste un principio Guarino, mi sembra, esiste un principio di legge e ci è stato confermato che questa troverebbe difficoltà a farsi accettare in sede governativa, perchè contraria e al principio costituzionale e anche al principio stabilito dallo Stato, che, se

non vado errato ha fissato per tutte le elezioni nazionali in sede amministrativa la data del 1980. Perchè tutti eravamo interessati e la proposta dei colleghi del partito comunista voleva e intendeva fare questo: evitare gestioni commissariali, evitare il ripetersi di una polverizzazione di turni elettorali. Anche con la norma uscita dalla elaborazione della commissione sappiamo benissimo che dopo il 1989, in presenza di scioglimenti di consigli per qualsiasi causa decretata, ci troveremo di fronte a turni eccezionali, a meno che il Consiglio regionale dell'epoca non riesca a fissare ulteriori dati di rinvio e di raggiungimento reciproco di una determinata scadenza per saltare quel ripetersi continuo di turni parziali elettorali. Noi abbiamo tentato di esaminare, per quanto ci competeva e secondo l'invito della commissione, questa possibilità: l'unica possibilità per contemperare non è quella di togliere al Consiglio e al Consigliere il suo diritto ad un mandato quinquennale; io non credo che si possa perche altrimenti avremmo accettato tutti d'accordo la proposta dei colleghi comunisti che prevedevano, al limite, anche quella di eleggere e far stare in carica un consiglio comunale per 7, 8,10, 12 mesi. Sappiamo tutti però che sul piano della legittimità questo è forse dubbio, ma sul piano pratico è molto difficile perchè ci si troverebbe nella situazione di un consiglio comunale eletto e che prima che si insedi, che nomini gli organismi esecutivi del comune, che avvii la sua pratica operativa, già decade e bisogna rieleggerlo; sappiamo purtroppo che potrebbero verificarsi anche casi di questo genere. Pertanto crediamo, anche se manteniamo il dubbio, e lo renderò esplicito, il dubbio che ci ha fatto astenere su questa legge, crediamo che la formulazione in questo momento avanzata dalla commissione sia

quella che può soddisfare perlomeno un periodo di 10-11 anni e non è poco, abituati come siamo purtroppo a dover affrontare situazioni in periodi assai più brevi. A noi è rimasto il dubbio, la perplessità, che non è una perplessità, è un atteggiamento politico nei confronti della Giunta che ha avanzato la proposta, quella che nell'ultimo comma dell'art. 1, se non vado errato, c'è il pericolo che una gestione commissariale si prolunghi per parecchi mesi. Io non sto adesso a ipotizzare quanti, ma oltre i 3 previsti dalla legge andiamo a rischio di farla prolungare, questa gestione straordinaria, per un periodo di oltre un anno.

Perchè questa è la portata dell'emendamento: si dà la facoltà al Presidente della Giunta, se non vado errato, di poter prolungare oltre i termini stabiliti ordinariamente questa gestione. E questo ci preoccupa, perchè sappiamo benissimo che se la gestione commissariale può dare anche dei risultati, e questo lo dobbiamo pur riconoscere, ciò purtroppo non fa altro che avvilire, svilire, ridurre, addormentare, ovattare quella che è la dialettica opportuna e corretta che deve svolgersi anche nell'ambito del comune.

Una cosa poi che ci preoccupa in particolare è l'obiettivo che si è posto il collega Oberhauser: quello di convincere e bonariamente costringere i consigli comunali che, nell'ipotesi in cui entrassero in crisi, si vedrebbero riconfermati e rieletti per un periodo breve, a ripensare sull'opportunità di fare la crisi per sciogliersi. Questa non credo sia l'intenzione della maggioranza, periomeno, o della generalità, lo vorrei auspicare, di questa assemblea, perchè noi non possiamo mettere in atto dei meccanismi, degli accorgimenti, delle normative che spaventino e costringano a sostenere delle situazioni che

democraticamente sono scorrette. lo credo che la proposta del collega Oberhauser, che io posso anche apprezzare per quanto riguarda la necessità di riunificarci nei turni per semplificare, per razionalizzare, per rendere più efficiente la gestione di un comune, non possa essere giustificata con questa pseudocostrizione di spaventare il consigliere e portarlo ad evitare la crisi perchè altrimenti saprebbe di scadere in un brevissimo tempo, perchè il turno elettorale ordinario dovrebbe essere rispettato.

Pertanto noi diciamo che, salva questa nostra preoccupazione e perplessità sull'ultimo comma dell'articolo 1, cioè sulla gestione commissariale che non ci è molto gradita come non lo è a nessuna parte politica qui rappresentata, in sostanza noi vorremmo mantenere la formulazione per l'accorpamento dei turni elettorali che è stata, anche con un certo impegno, elaborata e riproposta dalla commissione e accettata dalla Giunta.

PRESIDENTE: Ha la parola l'assessore competente Bertorelle

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): L'intervento del collega Oberhauser ha chiarito ulteriormente il suo pensiero e le sue preoccupazioni. Devo dire però che è un po' difficile ritornare a riconsiderare tutta la materia. E' vero, esiste il problema di ciò che potrà avvenire nel caso di gestioni commissariali dopo il 1989, ma siamo nel 1978, prevediamo quello che dovrà succedere per 11 anni, abbiamo delineato un quadro per un periodo di tempo sufficiente, se questo quadro non reggerà saremo sempre in grado di modificare, perchè uno dei vantaggi della legislazione regionale è di essere aderente alle necessità. Andare più in là, prevedere cosa

succederà per le amministrazioni che, dopo il 1989, andranno in crisi, io proprio non lo capisco... Per cui, considerato anche che noi prendiamo sotto il nostro obiettivo gran parte delle amministrazioni, il 98 per cento delle amministrazioni, non mi fermerei a considerare quel 2 o 3 per cento di amministrazioni che ancora ci sono, e per questo rinnovo la preghiera al cons. Oberhauser di non insistere a questo punto.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist mit vier Stimmenthaltungen beschlossen.

La discussione generale è chiusa. Votiamo per il passaggio all'esame articolato. Chi è a favore? Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato con quattro astensioni.

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Essi esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per il loro rinnovo, le quali si effettuano in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno di scadenza, se eletti nel primo semestre dell'anno ed in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno successivo, se eletti nel secondo semestre dell'anno".

Il quinto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

"Le elezioni si effettuano entro novanta

giorni dal compimento delle operazioni prescritte dall'articolo 48 del Testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, oppure dal verificarsi delle condizioni che rendono necessarie le elezioni e, comunque, dalla sostituzione, anche provvisoria, dei Consigli con Commissari".

Il sesto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

"Il termine indicato nel comma precedente può essere ulteriormente prorogato per il tempo necessario per poter effettuare dette elezioni in una domenica compresa nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno successivo".

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 2

Dopo l'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni è inserito il seguente articolo:

"In deroga a quanto disposto dall'articolo precedente i Consigli comunali verranno rinnovati in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno:

- 1980 se eletti nel secondo semestre dell'anno 1974, e negli anni 1975, 1976;
- 1983 se eletti nel corso degli anni 1977, 1978 e 1979;
- 1985 se eletti nel corso degli anni 1980, 1981, e 1982;
- 1989 se eletti nel corso degli anni 1983, 1984, 1985".

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

votanti 44

33 si

11 schede blanche.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt. Abstimmende 44, ja 33, weiße Stimmzettel 11. Der Regionalrat beschließt das Gesetz.

Die Sitzung ist geschlossen. Der Regionalrat tritt am Nachmittag um 15 Uhr wieder zusammen.

Nel pomeriggio alle ore 15 riprende la seduta del Consiglio.

(Ore 12,35).

(Ore 15.15)

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet.

Wir kommen zu Punkt 7 der Tagesordnung und stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte.

La seduta è aperta.

Punto 7 dell'ordine del giorno:

- a) Disegno di legge n. 62: "Morme sul decentramento per la partecipazione dei cittadini alla gestione degli enti locali " (presentato dai Consiglieri del P.S.I.);
- b) Disegno di legge n. 73: "Norme sul decentramento e la partecipazione dei cittadini nella amministrazione dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige"

(presentato dai Consiglieri del P.C.I.);

Seduta 77

c) Disegno di legge n. 74: "Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dei Comuni" (presentato dalla Giunta regionale).

Votiamo il passaggio alla discussione articolata: approvato a maggioranza.

Art. 1

In attuazione del principio di autonomia sancito dall'articolo 128 della Costituzione e della potestà legislativa prevista dall'art. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e allo scopo di promuovere la partecipazione popolare alla gestione amministrativa della comunità locale, i Comuni della Regione Trentino-Alto Adige possono deliberare di ripartire il loro territorio in circoscrizioni comprendenti uno o più quartieri o frazioni contigue.

Sulla base delle predette circoscrizioni, i Comuni promuovono inoltre il più ampio decentramento funzionale dei servizi amministrativi.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 contrari.

Art. 2

Sono organi della circoscrizione:

- a) il consiglio circoscrizionale;
- b) il presidente del Consiglio circoscrizionale.

Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito della unità del Comune.

Le sedute dei consigli circoscrizionali sono pubbliche.

Il presidente del consiglio circoscrizionale rappresenta il consiglio e svolge la funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di Governo.

Il regolamento comunale di cui all'art. 4 della presente legge, può prevedere l'istituzione della carica di Vicepresidente del consiglio circoscrizionale, da eleggersi con le stesse modalità del Presidente, scegliendolo nella Provincia di Bolzano fra i consiglieri del gruppo linguistico minoritario, qualora lo stesso gruppo risulti rappresentato da almeno due consiglieri circoscrizionali.

I Presidenti dei consigli circoscrizionali di un medesimo Comune, su richiesta motivata di almeno un terzo degli stessi, si riuniscono in conferenza per il coordinamento delle loro iniziative riguardanti l'intero territorio comunale o più circoscrizioni.

La conferenza dei Presidenti di circoscrizione può essere convocata per comunicazioni dal Sindaco.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 contrario e 1 astenuto.

Art. 3

Il numero dei componenti del consiglio circoscrizionale è determinato dal regolamento comunale di cui all'articolo 4, e non può essere superiore:

- —a 10 consiglieri, nelle circoscrizioni con popolazione fino a 3 mila abitanti;
- a 15 consiglieri, nelle circoscrizioni con popolazione da 3001 a 10 mila abitanti;
- a 20 consiglieri, nelle circoscrizioni con popolazione oltre i 10 mila abitanti.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 contrari.

Art. 4

Le attribuzioni e il funzionamento dei consigli circoscrizionali sono regolati per quanto non disposto nella presente legge da apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale, contemporaneamente alla ripartizione del territorio comunale.

Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:

- 1) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;
- 2) le modalità per la elezione del presidente del consiglio cricoscrizionale;
- 3) le modalità attraverso le quali i consigli circoscrizionali possono ottenere dalla amministrazione comunale e dagli enti e aziende del Comune, le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;
- 4) l'elenco delle circoscrizioni nelle quali il territorio comunale viene suddiviso e il numero dei componenti di ciascun consiglio circoscrizionale.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 contrari.

Art. 5

Le funzioni di amministrazione attiva previste dall'art. 22 della presente legge, o parte di esse, sono attribuite ai consigli circoscrizionali per i quali il regolamento comunale prevede l'elezione diretta.

Il regolamento può prevedere che, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il Consiglio comunale possa attribuire funzioni di amministrazione attiva anche ai consigli circoscrizionali dallo stesso nominati.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 contrari e 6 astenuti.

Art. 6

Tutti i consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del consiglio stesso.

Anche nel caso di scioglimento o di cessazione anticipata del Consiglio comunale, per le cause previste dalla legge, i consigli circoscrizionali comunque eletti esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del Consiglio comunale.

L'elezione diretta dei consigli circoscrizionali deve aver luogo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.

Il regolamento di cui all'articolo 4 della presente legge può prevedere che fino alla elezione diretta le circoscrizioni istituite siano rette da un consiglio circoscrizionale, che sia nominato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 7, ed abbia i poteri di cui all'articolo 21, fatta salva la facoltà del Consiglio comunale di attribuire funzioni di amministrazione attiva, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 5 e sempre che manchi più di un anno alla scadenza del Consiglio comunale in carica.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 contrarí.

Art. 7

Il Consiglio comunale in sede di approvazione del regolamento di cui all'art. 4 della presente legge, concernente le attribuzioni ed il funzionamento dei consigli circoscrizionali, stabilisce le modalità per l'elezione dei Consigli stessi, che può essere fatta a suffragio diretto o dal Consiglio comunale.

L'elezione diretta si effettua a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

Nel caso di elezione indiretta, il regolamento di cui al primo comma del presente articolo, deve stabilire che i consigli circoscrizionali sono eletti dal Consiglio comunale in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali.

La deliberazione che approva il regolamento comunale per il funzionamento dei consigli circoscrizionali, le loro attribuzioni, nonchè le modalità per l'elezione dei consigli stessi, è adottata dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 contrario.

Art. 8

Per la indizione delle elezioni si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 contrario.

Art. 9

Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio, a termine del primo comma dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 contrario e 1 astenuto.

Art. 10

Sono eleggibili gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Nessuno può essere candidato in più di una lista nella stessa circoscrizione, nè può presentarsi come candidato in più di due circoscrizioni dello stesso Comune.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 contrario e 1 astenuto.

Art. 11

Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri della circoscrizione.

La carica di consigliere circoscrizionale è in ogni caso incompatibile con la carica di consigliere comunale, nonchè con la carica di consigliere di altra circoscrizione.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 contrario e 1 astenuto.

Art. 12

Le liste dei candidati per l'elezione dei consigli cricoscrizionali devono essere sottoscritte da elettori della circoscrizione,

Il numero di sottoscrittori è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la parola "Comuni" con la parola "Circoscrizioni".

Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per le elezioni del Consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 contrario.

Art. 13

Le formalità ed i termini di presentazione delle liste sono quelli stabiliti dall'art. 36 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 contrario e 1 astenuto.

Art. 14

L'elettore può esprimere due preferenze nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri circoscrizionali da eleggere non è superiore a 15 e tre preferenze nelle altre circoscrizioni.

Le schede per la votazione devono avere la caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 contrario e 1 astenuto.

Art. 15

L'Ufficio elettorale della sezione della circoscrizione contrassegnato col numero più basso si costituisce in Ufficio centrale.

L'Ufficio così costituito provvede alle operazioni per il riparto dei seggi e la proclamazione degli eletti, con le modalità previste dagli articoli 65, 66 e 67 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 contrario e 1 astenuto.

Art. 16

Le operazioni di scrutinio relative alla elezione del consiglio cricoscrizionale sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle per la elezione del Consiglio comunale e in conformità alle leggi elettorali vigenti, in quanto applicabili.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 contrari.

Art. 17

La Commissione elettorale comunale ad ogni revisione delle liste elettorali, provvede alla specificazione delle sezioni elettorali appartenenti a ciascuna circoscrizione, curando che ogni sezione elettorale sia interamente compresa nella stessa circoscrizione.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 contrario.

Art. 18

Il consiglio circoscrizionale tiene la prima adunanza entro un mese dalla data della proclamazione degli eletti o entro 45 giorni dalla data della deliberazione del Consiglio comunale che l'ha nominato.

La convocazione della prima adunanza è disposta dal Sindaco, con invito da notificarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Il consiglio cricoscrizionale nella sua prima seduta provvede:

- 1) alla convalida degli eletti;
- alla elezione del Presidente e, se previsto, del Vicepresidente, con le modalità stabilite per la elezione del Sindaco.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 contrari.

Art. 19

La funzione dei consiglieri circoscrizionali è gratuita.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 contrario.

Art. 20

Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti consiglieri circoscrizionali si applicano le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 e dell'articolo 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Per i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, eletti consiglieri circoscrizionali, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 contrario.

Art. 21

Il consiglio circoscrizionale ha funzione consultiva e di propulsione dell'attività amministrativa del Comune.

Il consiglio circoscrizionale:

- a) esprime pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati e alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine, esistenti nella circoscrizione;
- b) può convocare, secondo le norme del regolamento, assemblee per la pubblica discussione dei problemi della circoscrizione;
- c) formula proposte per la soluzione dei problemi amministrativi che interessano la circoscrizione:
- d) esprime pareri, su propria iniziativa o su richiesta dell'amministrazione comunale, sulle materie di competenza del Consiglio comunale.

Il regolamento comunale deve stabilire le materie sulle quali il parere è obbligatorio; questo va comunque reso:

- sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla Giunta comunale e sui piani economici pluriennali d'investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
- sui crîteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonchè sulle delibere programmatiche per materia e settore di attività;
- 3) sul piano regolatore generale e sul programma

di fabbricazione; sui piani particolareggiati e di zone e sulle convenzioni urbanistiche e in particolare sulle opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardanti la circoscrizione;

4) sui regolamenti comunali.

Il Consiglio comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il consiglio di circoscrizione non si sia pronunziato entro il termine fissato dal regolamento.

Al consiglio circoscrizionale può essere inoltre affidata la gestione contabile di fondi economali per il proprio funzionamento. La gestione sarà esercitata secondo le norme stabilite dal regolamento comunale.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 contrario.

Art. 22

Il consiglio circoscrizionale svolge altresì funzioni di amministrazione attiva con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio comunale nel regolamento di cui all'art. 4 della presente legge.

Le materie sulle quali il Consiglio comunale può attribuire competenze mediante delega al consiglio circoscrizionale sono:

- 1) anagrafe e stato civile;
- 2) servizi igienico-sanitari;
- 3) servizi socio-assistenziali;
- 4) asili-nido, scuole materne;
- 5) attività parascolastiche, promozione culturale e sociale;
- 6) servizi sportivi e ricreativi;
- 7) patrimonio immobiliare e beni demaniali del Comune di interesse zonale per ciò che attiene all'utilizzazione, alla conservazione e alla manutenzione;

8) altre materie che il Consiglio riterrà di decentrare.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 contrario e 1 astenuto.

Art. 23

Le deliberazioni dei consigli circoscrizionali vengono trasmesse a cura del Presidente della Giunta comunale, entro 10 giorni dalla loro adozione, e divengono, a tutti gli effetti, atti del Comune se, entro i termini previsti dal regolamento, non sono rinviate dalla Giunta, con osservazioni, al consiglio di circoscrizione che le ha adottate.

Sulle deduzioni del consiglio circoscrizionale, il Consiglio comunale adotta definitiva deliberazione, soggetta ai normali controlli.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 24

Gli elettori del Comune hanno il diritto di rivolgere petizioni al Consiglio comunale per richiedere la ripartizione del territorio comunale in circoscrizioni e per esporre necessità di carattere generale.

Gli elettori del consiglio circoscrizionale possono rivolgere petizioni e proposte di deliberazioni al Consiglio circoscrizionale, per quanto riguarda affari di sua competenza; possono altresì presentare al consiglio circoscrizionale proposte di deliberazioni riguardanti il Comune.

Queste ultime, previa deliberazione positiva del consiglio di circoscrizione sono trasmesse al Consiglio comunale.

Le petizioni debbono essere sottoscritte da non meno di un decimo degli elettori della circoscrizione, con le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 4 della presente legge.

Il regolamento approvato dal Consiglio comunale detta specifiche norme per garantire l'espressione di tale diritto.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 contrario.

Art. 25

Il Consiglio comunale e il consiglio circoscrizionale devono, entro sessanta giorni, esprimere proprie determinazioni in ordine al contenuto della petizione, secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento approvato dal Consiglio comunale.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 contrario.

Art. 26

Il Consiglio comunale, in relazione alle funzioni e deleghe attribuite, può istituire apposito ufficio in ogni circoscrizione per l'espletamento dei compiti di istituto.

Il personale addetto a tali uffici deve essere tratto dal personale già in servizio presso il Comune.

L'onere di spesa relativo al personale, alla sede ed ai mezzi per lo svolgimento delle funzioni degli organi delle circoscrizioni sono a carico del bilancio comunale e sono obbligatorie.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 contrario.

Art. 27

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli di circoscrizione sono ripartite fra Regione e Comuni interessati con le modalità previste dall'articolo 58 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei Consigli comunali e consigli circoscrizionali, con la elezione del Consiglio regionale, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni, che non siano a diretto carico della Regione, sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del Comune metà della spesa totale.

Il riparto, predisposto dai Comuni interessati, è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base della documentazione che i Comuni stessi devono rendere entro il termine perentorio di due mesi dalla data della consultazione.

Lo metto in votazione : è approvato a maggioranza con 1 contrario.

Art. 28

Nei Comuni della Regione in cui saranno istituiti i consigli circoscrizionali non sono applicabili gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni, e gli articoli 121 e seguenti del titolo V del regolamento di esecuzione della predetta legge regionale, approvato con D.P.G.R. 30 aprile 1975, n. 5.

Non sono altresì applicabili, verificatasi l'ipotesi di cui al comma precedente, le disposizioni contenute nell'art. 37 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 contrario.

Art. 29

Anche i Comuni che non intendono dare corso all'istituzione di consigli cricoscrizionali possono regolamentare forme e modi per assicurare:

- a) l'informazione più ampia per tutti i cittadini anche attraverso ogni forma di pubblicizzazione dei provvedimenti comunali, provinciali, regionali, nazionali e comunitari e di quelli aventi comunque rilievo e interesse generale, anche prima dell'emanazione degli stessi;
- b) la disponibilità per partiti, sindacati, associazioni culturali e sociali locali, di strutture e di attrezzature per organizzare riunioni ed assemblee atte a promuovere la partecipazione e la corresponsabilizzazione dei cittadini sui problemi di interesse locale e generale.

C'è un emendamento all'art. 29. Lei, assessore Bertorelle, ha la parola, prego di spiegarlo.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Ero convinto che l'emendamento venisse presentato dall'assessore Dalsass, e viceversa lui pensava che lo facesse la Giunta. L'emendamento riguarda il punto b) dell'articolo 29, io devo dire françamente che questo punto b) non è accettato dalla Giunta e devo far presente che la materia, anche se riguardante il decentramento e la partecipazione, non è strettamente legata a questo tema, e che ci sono leggi provinciali, che io citerò, che, pur non prevedendo le disponibilità per partiti e sindacati, tuttavia consentono di usufruire di locali di carattere scolastico che esistono nell'ambito dei comuni. Mi riferisco alla legge di Trento del 3 settembre del '76, n. 36: "Norme e piani di intervento nel settore di edilizia scolastica", che all'art. 11 dice: "compatibilmente con la destinazione primaria ad uso scolastico, gli enti proprietari, sentito il parere del consiglio di istituto, prevedono l'utilizzazione delle opere scolastiche secondo quanto è stabilito dall'art. 2 della presente legge, ne disciplinano le modalità d'uso per tutte le attività connesse alla scuola, nonchè per le attività extra scolastiche e d'interesse collettivo". Queste parole "extra scolastiche e di interesse collettivo" evidentemente si riferiscono anche a quelle attività di carattere culturale o culturale e politico che vengono svolte nell'ambito del comune.

Mi riferisco alla legge 3 agosto del '77 della provincia di Bolzano: "Norme sulla utilizzazione degli edifici, attrezzature, impianti scolastici per attività culturali, sportive e scolastiche", dove si dice: "l'utilizzazione degli edifici scolastici di cui al comma precedente è concessa dall'ente proprietario dei beni, previo il nullaosta del capo dell'istituto, l'utilizzazione ecc." e poi nella prima parte dice: "I locali degli edifici scolastici pubblici ivi comprese palestre, impianti, attrezzature sportive annesse alle scuole, nonchè gli altri impianti sportivi scolastici possono essere utilizzati, compatibilmente con le esigenze dell'attività scolastica e parascolastica, manifestazioni ed attività artistiche, culturali, educative, formative, ricreative e sportive".

Ecco, di conseguenza la Giunta chiede, attraverso un emendamento, lo stralcio del punto b) nell'art. 29.

PRESIDENTE: Inzwischen ist ein effektiver schriftlicher Änderungsantrag eingereicht worden und er wurde auch vom Regionalausschuß jetzt vorgeschlagen. Er lautet: Artikel 29, Punkt b) ist zu streichen.

E'arrivato adesso la proposta di emendamento scritto per stralciare il punto b) dell'art. 29, firmato Dalsass, Bertolini e Demetz. Anche la Giunta si è espressa in questo senso per questo emendamento.

Wünscht jemand diesen Änderungsantrag zu erläutern?

Scusate, ognuno che presenta un emendamento può illustrarlo, può demolirlo chi non è d'accordo, scusate.

Ha la parola il cons. Ricci sull'emendamento.

RICCI (P.S.I.): Dobbiamo riconoscere ai colleghi firmatari dell'emendamento una certa coerenza perchè avevano manifestato la loro disapprovazione, il loro dissenso sull'art. 29 e oggi ci ritroviamo, dopo le sollecitazioni dell'assessore competente, che si sono anche decisi a presentario. Ma non abbiamo niente da dire sullo stesso. Quello che invece ci meraviglia e ci avvilisce, signor Presidente e signori colleghi, è l'atteggiamento della Giunta e proprio dell'assessore competente, il quale si era cortesemente predisposto, nella lunga tornata di commissione, per il varo di questo testo unificato, ed esprimeva apprezzamenti notevoli per quello che aveva costituito oggetto della proposta socialista, che è stata la prima sull'argomento, e che riguardava in particolare l'art. 2; si era fatta una lunga esposizione dei principi da recepire per garantire la possibilità di partecipare effettivamente anche nei comuni dove non sarebbe stato opportuno o, comunque, deciso di regolamentare il decentramento.

Il Presidente dell'assemblea poteva mettere ai voti l'art. 29 tranquillamente, perchè quando ha

cortesemente letto l'articolo all'assemblea non esisteva alcun emendamento, nessuno aveva chiesto la parola per presentarlo e, come abbiamo votato con velocità supersonica tutti gli articoli fino al 29, poteva essere messo in votazione anche questo, ma lei sapeva che era nelle intenzioni di qualcuno la presentazione di un emendamento, mentre la sollecitazione della Giunta non la sappiamo giustificare nè comprendere e la condanniamo nella maniera più esplicita, perchè qui non esisteva alcun emendamento e non sappiamo a che titolo la Giunta o l'assessore Bertorelle abbia preso la parola se non per sollecitare i colleghi a presentarlo. Almeno avesse avuto il coraggio politico e civile di fario proprio, la Giunta poteva presentarlo senza dover attendere l'intervento dei colleghi della Südtiroler Volkspartei. E pertanto noi contestiamo e protestiamo per questa metodologia perchè abbiamo dimostrato anche stamattina che ci siamo dovuti far carico con i colleghi del partito comunista di sostenere delle leggi concertate nell'ambito delle commissioni, che sapevamo essere urgenti e necessarie per l'ordinato procedere delle attuazioni e delle normative elettorali, mentre ci troviamo di fronte a fatti di questo genere che non sappiamo come qualificare. Noi, come gruppo socialista, avevamo presentato ben altra cosa come articolo attinente o assimilabile alla sintesi trasferita nell'art. 29, faccio grazia ai colleghi e non lo rileggo, avevamo aderito a questa proposta che deveva più o meno sintetizzare gli obiettivi che ci eravamo proposti e che tutta la commissione. salvo come dicevo i colleghi della Volkspartei, aveva accettato e che la Giunta aveva avuto l'occasione anche di sottolineare per la validità e di apprezzare. Oggi ci troviamo di fronte a questo ennesimo colpo di mano, ci meraviglia, come

dicevo inizialmente, ci avvilisce profondamente e questo ci dice che veramente questa Giunta, questa maggioranza, questi signori assessori non sono mai credibili, signor Presidente.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Io non entro nella questione del metodo, ma condivido le considerazioni svolte dal collega e compagno Ricci; tuttavia, è nel diritto di ognuno dei colleghi e dei gruppi, in sede di discussione generale del Consiglio, dato che i dissensi ci sono e sono stati esplicitati in sede di commissione legislativa, farli anche emergere e quindi portarli ulteriormente al confronto del Consiglio. Io ho qui davanti il verbale del 9 dicembre dell'anno scorso, in cui appunto si è discusso di questo art. 29 e in effetti ci fu sulla lettera a) un voto unanime, mentre sulla lettera b) ci fu un'astensione dei rappresentanti della democrazia cristiana e un voto contrario dei colleghi della Südtiroler Volkspartei. Il problema quindi ritorna qui. Certo, c'è anche un problema di correttezza di metodo, voglio dire al signor assessore, nel senso che ci saremmo aspettati almeno un atteggiamento analogo a quello della commissione, che era quello di porci in modo da confrontare opinioni, idee, soluzioni, senza invece prestabilire un atteggiamento rigido da questo punto di vista. Mi pare che anche nella discussione generale e nella replica il signor assessore non aveva lasciato intendere quindi una posizione di rifiuto da parte della Giunta, che si rimetteva al Consiglio su questa questione, sollevata dal collega Dalsass. Ora il modo è un po' strano. Ma la questione più grave, direi, è la sostanza. Per quale motivo si vuole sopprimere il punto b)? Il signor assessore dice che ci sono delle leggi che regolamentano in un certo senso e disciplinano l'uso di determinate strutture pubbliche. E' vero, ma, signor assessore, non dovrei essere io a ricordargli che queste leggi sono parziali. Lei ha citato la legge 36 della Provincia, lo lasci dire a noi con maggiore cognizione di causa: quella legge è riferita esclusivamente ai nuovi edifici scolastici, fatti e costruiti col contributo pubblico della Provincia; non si parla nè dei vecchi, nè tanto meno degli edifici dello Stato, parlo perchè la Provincia non ha legiferato in un settore del genere -, nè tanto meno per ciò che riguarda una serie di edifici scolastici che sono direttamente dei comuni. C'è una proposta di legge: del mio gruppo da anni presentata presso il Consiglio provinciale, che la commissione ha già accolta come materia di discussione da integrarsi con quella che è la disciplina della recente legge dello Stato, che il Senato ha votato nel marzo scorso, in cui appunto si consente l'utilizzo delle strutture pubbliche, comprese queile delle scuole, da parte dei partiti, associazioni ecc.

Quindí non si può richiamare questo. Qui l'affermazione è un'affermazione di principio di ordine generale, che consente di andare oltre la limitazione della normativa delle singole province nel settore, perlomeno può sollecitare a un adeguamento di quella normativa rispetto anche alla legge dello Stato. In secondo luogo, qui c'è un fatto che è sempre nell'ambito dello spirito complessivo della legge, che è quello della facoltatività. Dimenticate sempre questo fatto, abituati come siete a decidere anche per conto degli altri, ogni qualvolta si presentano problemi del genere; questo Stato nello Stato, il quale, ogni volta che deve affrontare un problema di quest'ordine, anche quando la materia è concorrenziale o secondaria, vuole a tutti i costi entrare nei risvolti della materia di autoregolamentazione della vita del comune. No, qui fissiamo una normativa dei principi, ma è indubbio che poi la facoltà di autoregolamentazione rimane in modo imprescindibile al comune nel definire o meno l'organizzazione del territorio, il carattere delle circoscrizioni, competenze, funzioni, modi ecc. ecc. Quindi io non capisco il perchè qui si voglia a tutti i costi ridurre. Seconda guestione, è veramente strano che a un certo momento si accetti questa questione del dovere del comune, in quanto pubblica amministrazione, di informare i cittadini attraverso ecc. ecc. e non si accoglie il diritto dei cittadini. Qui il problema va posto sullo stesso piano, non c'è contrapposizione alternativa, c'è un diritto che io direi obbligo di una pubblica amministrazione, dotata di sovranità popolare, di rendere conto ai cittadini informandoli, convocandoli, consultandoli e c'è un diritto dei cittadini che è sancito dalla nostra costituzione, possibilità di organizzarsi, di esprimere dei pareri, le loro idee e quello di poter accedere a strutture di carattere pubblico per poter esercitare. Sennò rimaniamo sempre sul piano del formalismo, del garantismo astratto di determinati diritti, ma non entriamo mai nel merito per consentire che questi diritti possano essere esplicitati. E qui, credo, c'è una questione di sostanza, una questione grossa, per cui non possiamo aderire alla richiesta che viene dai colleghi della Südtiroler Volkspartei, con i quali ci eravamo già misurati e avevamo detto di no in sede di Consiglio, ma ci meraviglia che appunto il Governo, invece di rimettersi senza una posizione pregiudiziale al Consiglio, assuma questo atteggiamento di parte quando già, ripeto, nell'ambito della commissione dall'aprile del 1977 in poi, come lei sa, è stato, assieme all'art. 30, uno degli elementi che abbiamo

girato in pancia, in schiena, nel fianco sinistro, nel fianco destro, lo abbiamo rivoltato da capo a piedi in mille modi e in mille maniere giungendo a certe conclusioni e qui si ripropone ancora la questione.

Per questi motivi appunto di merito, di sostanza, ma credo anche di ordine giuridico e di ordine politico, noi non possiamo che dire di no a questo emendamento e richiamare la Giunta ad una posizione di correttezza.

PRESIDENTE: La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Signor Presidente.

PRESIDENTE: Entschuldigung, Herr Abgeordneter Jenny, Sie haben sich vorher zu Wort gemeldet. Es hat das Wort der Abgeordnete Jenny.

Ha la parola il cons. Jenny.

JENNY (S.F.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Es ist eine leider in diesem Regionalrat bereits festgefahrene Tradition, daß die "Giunta", möchte ich sagen, die Hose fallen läßt, wenn die Volkspartei es verlangt. Trotz dieser Tradition möchte ich doch im Namen der Südtiroler kleineren Parteien schärfstens protestieren gegen die Art, wie man diesen Artikel hier ummanipuliert und zweitens, wie man hier die Mitbestimmung, die Mitarbeit der Bürger in Südtirol, weil es ist ja auf Südtiroler Maß bezogen, verhindern will. Wir wissen, wie oft gerade die Vertreter der SVP immer wieder die Autonomie als eine bürgernahe Verwaltung verlangen und vom Staat die Verwirklichung dieser bürgernahen Institutionen verlangt haben. Interessanterweise gilt das aber leider nicht in

diesem eigenen Gebiet, wenn dieselbe Partei dann an die Gemeinschaft und besonders an die kleinste Zelle der Demokratie, an die Gemeinde, gewisse Rechte abgeben muß. Da ist man Verfechter eines Zentralismus, würdig eines faschistoiden Regimes! Das muß man hier eindeutig sagen! Ich muß aber noch sagen, daß das hier mit der Komplizität der Democrazia Cristiana geschieht und der Parteien, die hier vor jeder Regung - man sagt es auf deutsch anders - der SVP zittern. Ich verstehe, es geht um parteipolitische Machtverteilung, Einverstanden! Aber es geht darum, um gewisse demokratische Formen und Regeln auch in Südtirol zu verteidigen. Die Demokratie ist nicht sektoriell, das heißt, was bis Salurn gut ist, wird dann in Trient umgekehrt. Die Demokratie ist – und das sollten die Kollegen wissen - eine unteilbare Einheit. Deshalb muß ich schärfstens protestieren. Die Art wundert mich nicht, weil die ist schon zur Tradition geworden. Aber in der Substanz wehre ich mich, weil wir wissen, wie es in unseren Gemeinden schwierig ist, ein Lokal. zu finden. Man sieht es übrigens jetzt bei diesem Referendum: die Verschwörung des Schweigens. Ich bin überzeugt, wenn Sie hinausgehen in unsere Dörfer, daß kein Mensch darüber spricht. Im Gegenteil es wird verhindert, daß man darüber spricht. Das ist die Verneinung der Demokratie. Das wird aber nicht nur hier bei diesem Referendum betrieben, wo es scheinbar ein Interesse vieler Kräfte ist, darüber nicht zu reden, es wird aber bei Fragen betrieben, die die Bevölkerung besonders interessieren. Da ist es kaum möglich, weil der politische Druck auf die Gemeinden, der in der Zeit der Gauleitung nicht besser war, massiv ist, so daß wir oft - und das muß ich hier offen sagen – viel mehr Verständnis bei den Pfarrern finden. Dort, wo

ein Pfarrer Verfügung über ein Pfarrheim hat, dann gibt er es uns, aber noch nie hat eine Gemeinde, die von der SVP kontrolliert ist, jemals einen Saal für eine Minderheit hergegeben. Das muß hier festgehalten werden. Ich bitte die Kollegen, weil das ist jetzt der entscheidende Punkt — ich verstehe schon, daß ihr mit der SVP als Mehrheitspartei gewisse Interessengemeinschaften habt —, aber ich verlange im Namen der Demokratie, daß ihr einmal der Demokratie ein Recht gebt auch in Südtirol, weil sonst ist der Regionalrat wirklich unnütz.

pag. 41

(III.mo Signor Presidente! Purtroppo in questo Consiglio regionale è una tradizione ben consolidata che la Giunta lasci cadere i pantaloni ogni qual volta lo S.V.P. lo desidera. Nonostante questa tradizione intendo protestare energicamente a nome dei partiti minori sudtirolesi per il modo, in cui si manipola questo articolo e si vuole ostacolare in Alto Adige la partecipazione, la collaborazione dei cittadini, essendo detta norma di taglia sudtirolese. Sappiamo che spesso i rappresentanti dello S.V.P. richiedono l'autonomia come amministrazione accostata al cittadino e che ha preteso dallo Stato la realizzazione di queste istituzioni aperte al popolo. E' interessante dover constatare che tale concetto non è più valido nel proprio campo, dove da parte di questo partito si tratta riconoscere determinati diritti al Comune, alla più piccola cellula della democrazia. Si diventa cosi un propugnatore del centralismo, degno di un regime fascista! Ciò va detto in modo chiaro e distinto. Devo però aggiungere che tutto questo accade con la complicità della Democrazia Cristiana e dei partiti che tremano di fronte ad ogni impulso, la qual cosa in tedesco

significa temere lo S.V.P. Comprendo, si tratta di una ripartizione del potere sul piano della política di partito. D'accordo. In realtà però si tratta di difendere determinate forze a regole democratiche anche in Alto Adige. La democrazia non è settoriale, vale a dire che quanto va bene per il territorio fino a Salorno, va male per il Trentino. La democrazia è un'unità indivisibile, e questo i colleghi dovrebbero saperlo. Da qui nasce appunto la mia vivace protesta. Il modo non mi meraviglia, in quanto appartiene alla tradizione, ma in sostanza mi oppongo, conoscendo quali difficoltà vi sono per trovare un locale idoneo nell'ambito del territorio comunale. Lo dimostra l'attuale referendum: la congiura del silenzio. Sono persuaso che nei nostri paesi nessuno ne parla. Anzi, si ostacola e si fa di tutto perchè non se ne parli. Questa è la negazione della democrazia. Simile atteggiamento non si assume soltanto nei confronti del referendum, essendo, a quanto sembra interessate molte forze, ma anche nell'affrontare problemi che interessano la popolazione in particolare. E' quasi impossibile parlare, in quanto la pressione politica sui Comuni è massiccia e la situazione non era migliore ai tempi del "Gauleiter". Devo dire apertamente che spesso troviamo maggior comprensione nelle parrocchie. Se il parroco dispone di un oratorio, ci mette a disposizione una sala, ma non è mai accaduto che un Comune controllato dallo S.V.P. avesse fatto altrettanto a favore delle minoranze. Questo è un dato obiettivo. Prego pertanto i colleghi di considerare prima di decidere, essendo questo il punto essenziale. Comprendo che come partito di maggioranza avete determinati interessi in comune con lo S.V.P., ma a nome della democrazia pretendo che anche in Alto Adige venga riconosciuto un

diritto democratico, altrimenti il Consiglio regionale sarebbe veramente inutile.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Grazie, signor Presidente. Certo che se noi siamo del parere che la legge deve esprimere e dire le cose essenziali în maniera concisa e precisa, questo art. 29, a mio avviso, dovrebbe essere abolito tutto, perchè è chiaro che i comuni hanno il diritto e il potere di regolamentare l'informazione, la disponibilità, cose di cui al punto a) e al punto b), anche se non è detto in questa legge. E' logico che sia così perchè è un diritto dei comuni fare queste cose, lo non meraviglio che venga abolito il punto b), come potrebbe essere abolito anche ji punto a), a mio avviso, perciò non c'è da scandalizzarsi per niente perchè si richiede l'abolizione dell'uno o dell'altro punto o di tutto l'articolo. A mio avviso, anche se questo art. 29 fosse abolito integralmente i comuni avrebbero sempre la possibilità di regolamentare forme e modi ecc.

Perciò io sono perfettamente d'accordo sull'abolizione del punto a) o del punto b) o anche dell'art. 29. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Ich habe mich vorhin nicht zu Wort gemeldet, denn die Meinung der Südtiroler Volkspartei ist schon mehrmals geäußert worden, und zwar von meiner Seite und auch von seiten des Kollegen Benedikter und diejenigen, die wiederum gerne eine Stellungnahme der Einbringer gehört hätten, die haben sie schon des öfteren gehört nicht nur hier im Regionalrat, sondern x-mal auch in der Gesetzgebungskommission, wo sie alle vertreten

waren. Es wäre nicht konsequent gewesen unsererseits, hätten wir diesen Abänderungsantrag nicht eingebracht. Wird sind konsequent gewesen. Wir waren damals der Meinung, daß diese Bestimmung nicht in das Gesetz hineingehört und sind heute noch dieser Meinung, Ich habe es auch in der Generaldebatte genau erklärt: ich habe gesagt, daß diese Bestimmung mit Sinn und Zweck des Gesetzes nichts zu tun hat. Wir verabschieden ja Bestimmungen über die Dezentralisierung; wir sehen Stadt- und Ortsviertelräte vor und das sind die Organe, an welche Befugnisse dezentralisiert werden. Dieser Passus, dieser Absatz hat mit einer solchen Dezentralisierung nichts zu tun und somit gehört er nicht in dieses Gesetz hinein. Es soll auch nicht vorkommen, daß man durch solche Kann-Bestimmungen die Gemeinderäte in irgendeiner Form von seiten der Parteien und der Gewerkschaften und anderer Organisationen unter Druck setzen läßt. Man will ja nur das. Eine Kann-Bestimmung soll in das Gesetz hineinkommen, damit von seiten der verschiedenen Organisationen die Gemeinden unter Druck gesetzt werden können. Das wollen wir vermeiden. Wenn eine Gemeinde will, dann kann sie sowieso solche Strukturen für verschiedene Zwecke zur Verfügung stellen, Nirgends, in keinem Gesetz, ist irgendein Verbot diesbezüglich vorgesehen.

Nun sagt man hauptsächlich von seiten des Abgeordneten Jenny, man würde die Demokratie mit Füßen treten und er verwahrt sich gegen ein solches Vorgehen, er protestiert formell, ja, sogar im Namen der kleineren Südtiroler Parteien — wo er eigentlich das Recht hernimmt, das weiß ich nicht, denn bis vor kurzem war er in einer vereinigten Opposition drinnen und plötzlich ist diese vereinigte Opposition auch

nicht mehr da, weil er ausgetreten ist, also er steht ja ganz allein da. Ich glaube nicht, daß er von den kleineren Südtiroler Parteien das Mandat bekommen hätte, auch in ihrem Namen dagegen zu protestieren.

Wenn wir, im Einvernehmen mit dem Regionalausschuß, die Streichung dieses Punktes b) beantragen, so kann man nicht von einer Komplizität der Democrazia Cristiana reden. Bitte, wir sind zur Überzeugung gelangt, daß diese Bestimmung nicht hinein gehört und wenn nun die Mehrheit diese Meinung vertritt und dementsprechend abstimmt, so kann man nicht gegen die Demokratie wettern, dagegen auftreten und sagen, man würde die Demokratie verletzen.

Der Kollege Jenny hat noch eine Aussage gemacht: Ja, wenn man das nicht tut, dann wäre eigentlich der Regionalrat unnütz. Herr Kollege Jenny, Sie wissen genau, wie wir zur Einrichtung der Region stehen, wenn Sie sich unserer Auffassung ein wenig nähern, so glaube ich, könnte man mit der Zeit so weit kommen, daß man die Landesautonomie dementsprechend ausweiten könnte, indem man auf eine Struktur verzichtet, die von mehreren Seiten nicht mehr als absolut notwendig befunden wird. Das wollte ich nur noch hier dazu sagen!

(Non ho chiesto prima la parola, in quanto l'opinione deilo S.V.P. è già stata più volte espressa da me, come pure da parte del collega Benedikter e coloro che avrebbero gradito risentire la presa di posizione dei presentatori, hanno già avuto modo di sentirla più volte non soltanto qui in Consiglio, ma anche in commissione, in seno alla quale erano tutti rappresentati. Se non avessimo presentato quest'emendamento, in realtà non saremmo stati

coerenti con noi stessi. A suo tempo eravamo dell'avviso che la norma in parola non si inseriva bene nel contesto della legge e non abbiamo mutato opinione, la qual cosa è stata da me chiarita nel corso della discussione generale; ho infatti affermato che questa norma non risponde al senso ed allo scopo della legge, in quanto stiamo approvando un provvedimento legislativo concernente il decentramento, prevedendo consigli di quartiere, quali organi di decentramento delle competenze. Questo capoverso non ha nulla a che fare con il decentramento di per sè e pertanto va tolto da questa legge. Non deve inoltre verificarsi, che una norma facoltativa divenga per i partiti, i sindacati ed altre organizzazioni un mezzo di pressione nei confronti dei Consigli comunali. In sostanza è questo che si desidera. La legge dovrebbe contenere una simile norma per esercitare da parte di determinate organizzazioni una pressione sui Comuni, la qual cosa noi desideriamo evitare. Qualsiasi Comune può volontariamente mettere a disposizione per diversi scopi simili strutture, alcuna norma di legge infatti lo vieta.

Soprattutto il consigliere Jenny ha voluto affermare, che così facendo si calpesterebbe la democrazia e si oppone a tale atteggiamento, protestando formalmente anche a nome dei partiti minori sudtirolesi; non saprei però da dove attinga simile diritto, poichè egli faceva parte fino a poco tempo fa di una opposizione unità, dalla quale egli è uscito, per cui ora si trova da solo e non credo che i partiti minori sudtirolesi gli abbiano conferito il mandato di protestare anche a loro nome.

Proponendo noi, di concerto con la Giunta regionale, di depennare questo punto b), non credo si possa parlare di una complicità della Democrazia Cristiana. Siamo persuasi che la norma in parola non deve far parte del provvedimento e se quindi la maggioranza è di questa opinione e vota di conseguenza, non si può certamente affermare che si lede la democrazia. Il collega Jenny ha inoltre affermato che simile atteggiamento renderebbe inutile il Consiglio regionale. Collega Jenny, Lei conosce il nostro pensiero sulla Regione e se Lei si avvicinasse un po' di più alla nostra concezione, credo che con il tempo si potrebbe ampliare l'autonomia provinciale in modo tale, rinunciando ad una struttura da più parti non ritenuta assolutamente necessaria. Questo è quanto desideravo aggiungere a tal proposito!)

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Es hat das Wort zum zweiten Mal der Abgeordnete Jenny.

Chi chiede la parola? La parola al consigliere Jenny per la seconda volta.

JENNY (S.F.P.): Die äußerst freche Antwort des Herrn Dalsass zwingt mich zu einer klaren Stellungnahme. Erstens muß der Herr Dalsass beachten, daß ich hier als Vertreter einer Partei sitze, gewählt in diesen Regionalrat, ob ihm das 🕬 oder nicht, das muß er akzeptieren ! er ist durch seine politische Laufbahn wohl gekennzeichnet, daß er solche Dinge schwer hinnimmt und hat es sich immer sehr gut gerichtet, angefangen von der Pension bis zu seiner politischen Laufbahn. Erster Punkt. Zweiter Punkt, will ich ihn entschieden sagen, daß die Anspielug, die er gemacht hat und die scheinbar auf eine Denkunfähigkeit zurückgeht, Begriffe zu erfassen und korrekt wiederzugeben, ihn zur falschen Annahme gebracht hat, daß ich ein Befürworter der Abschaffung des Regionalrates bin ebenso wie die Volkspartei. Nein, Herr Dalsass, da muß ich Ihnen der Wahrheit halber sagen, daß die Volkspartei das Kunststück zusammenbringt, — das hat sie schon immer gemacht mit dem Terrorismus, gegen den Terrorismus, alle Schaukelei schon mitgemacht — und auch im Fall Regionalrat hat sie es immer fertiggebracht, gegen den Regionalrat zu sein, sämtliche Vorteile des Regionalrates zu haben — die Assessoren genießen ja das Gehalt, das Auto und alle diese schönen Dinge, jawohl, das frißt alles die Volkspartei sehr gut — ...

(Unterbrechung)

JENNY (S.F.P.): ... Ach, Herr Spögler, seine Sie still, Sie haben am wenigsten Grund mitzureden, bei Ihnen fehlt es ganz grob...

(Unterbrechung)

JENNY (S.F.P.): Ja, ja, klopfen Sie sich auf das Hirn, ganz richtig! Dann will ich Ihnen eines sagen: Das ist der grundsätzliche Unterschied. Ich bin dagegen, daß man den Regionalrat benützt, um nach meiner Ansicht unsagliche und undemokratische Forderungen durchzudrücken. Das hat mit der Abschaffung des Regionalrates gar nichts zu tun. Ich habe nur gesagt: Wenn dieser Regionalrat weiterhin nur ein Instrument der Südtiroler Volkspartei wäre, die ihn gliechzeitig grundsätzliche ablehnt, dann wird er wirklich unnütz. Ich bitte, hören Sie aufmerksam zu und denken Sie darüber nach, was ich sage!

(La risposta estremamente villana del Signor Dalsass mi costringe a prendere una chiara presa

di posizione. Innanzitutto il signor Dalsass deve tenere presente che mi trovo in questa aula come rappresentante di un partito, democraticamente eletto nel Consiglio regionale, la qual cosa deve essere accettata che gli piaccia o meno! Egli è noto per la sua carriera politica ed accetta pertanto difficilmente certe cose, ma ha sempre saputo "sistemarsi" bene, iniziando dalla sua pensione alla carriera come uomo politico. Questo è il primo punto. In secondo luogo gli voglio dire decisamente che la sua illazione, la causa della quale va ricercata probabilmente nella sua incapacità di pensare, afferrare concetti e di riportarli correttamente, lo ha indotto a considerazioni erronee, avendo egli affermato che sarei come lo S.V.P. un propugnatore della abolizione della Regione. No, signor Dalsass, per amore della verità Le devo dire che allo S.V.P. riesce bene il gioco di abilità – già con il terrorismo, e contro il terrorismo è riuscito a porre in atto funambolismi -- ed anche nel caso del Consiglio regionale è sempre riuscito ad essere contrario, pur godendo di tutti i vantaggi che questo consesso offre - gli assessori percepiscono lo stipendio, la vettura di servizio e tutte queste belle cose se le pappa tranquillamente lo S.V.P....

(Interruzione)

JENNY (S.F.P.): ... Signor Spögler Le conviene tacere, Lei ha meno motivo di tutti di intromettersi, nel Suo caso le cose stanno ancora peggio

(Interruzione)

JENNY (S.F.P.): Si, sì, si batta giustamente sul capo, poichè in questo consiste la differenza

sostanziale. Sono contrario che si usi il Consiglio regionale per far valere richieste, a mio avviso ineffabili e non democratiche. Ciò non ha nulla a che fare con l'abolizione del Consiglio regionale. Ho infatti affermato che, qualora il Consiglio regionale fosse ulteriormente uno strumento dello S.V.P., che lo nega nel contempo, diverrebbe effettivamente inutile. La prego di voler ascoltare attentamente le mie parole e faccia le dovute considerazioni.)

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Volevo anch'io fare qualche breve considerazione per restituire un minimo di maggiore possibilità di riflessione su questo emendamento e sull'intero articolo. Credo che non nascondiamo niente se confermiamo che per noi sarebbe anche potuto andare bene l'articolo così come era nel testo definito in commissione, vale a dire con l'inserimento della lettera b).

Come però devo anche dire che, nella valutazione complessiva fatta, di fronte alle valutazioni fatte a livello politico con i partiti che compongono la maggioranza della Giunta regionale, non abbiamo ritenuto, di fronte ad una richiesta di un partner, considerare di sacrificio particolarmente grave il rinunciare alla lettera b). E guindi io dico la verità di come si sono svolte le cose e di come le cose poi trovano il loro supporto a livello di emendamento in Giunta regionale. Evidente, mi pare che guesta sia la considerazione fondamentale, che la lettera b), così come indicata, pensando che in ogni caso è una facoltà offerta ai comuni, altro non può rappresentare che una forma di sollecitazione nel caso in cui possa essere rivolta nei confronti dei comuni. Non può avere un significato diverso da questo e da questo punto

di vista, nel quadro generale del discorso e delle valutazioni che dobbiamo fare, dobbiamo anche chiederci se proprio questa sollecitazione diventa un fatto necessario. Forse questo forma motivo di riflessione a livello proprio di tutte le considerazioni che sono state fatte qui dentro, proprio il rapporto tra causa ed effetto in una questione di questo genere, che non pare assolutamente sia proporzionata a questo tipo di realizzazione che si vuole portare, che si vuol dare, perchè evidentemente nessuno può impedire ad un comune di disporre, nel modo che ritiene opportuno, delle sue infrastrutture. Questo è il punto fondamentale e si tratta anche di vedere da questo punto di vista allora, se anche lo stimolo, anche la sollecitazione sia giusta o no. lo penso che è corretto vedere le cose anche attraverso una visione di questo genere. Dal momento che in ogni caso c'è sempre la possibilità, l'impegno, la facoltà del comune di poter aderire a queste cose, io non credo che attorno a questo problema, cioè il non richiamo attraverso una legge regionale dove, è vero, questo aspetto c'entra solamente perchè stiamo parlando del decentramento, stiamo parlando dei supporti democratici, stiamo parlando di tutte quante queste cose, io non credo veramente che la mancanza di riferimento a questa lettera b) sia una mancanza di supporto di democrazia. Questo credo che non sia giusto riferirlo a termini come è stato sollecitato e come è stato detto in questo Consiglio, ma sia un fatto che non incide sostanzialmente per niente e, in caso, si può porre anche interrogativamente se sia giusto o no lo stimolo porlo nei confronti dei comuni. Ecco, solo questo volevo dire, per cui mi pare che possiamo con maggiore tranquillità e con maggiore serenità decidere anche su quanto è stato proposto.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Signor Presidente, dico subito che mi adeguerò alle decisioni della maggioranza, che, come ha detto il collega Pasquali, sono state prese in base a una precisa richiesta dell'altro partner, E quindi non tenterò nemmeno di far cambiare idea alla Volkspartei, anche se mi pare che la dizione dell'art, 29 è talmente annacquata che poteva anche restare. perchè dice "possono regolamentare forme e modi per assicurare ecc." lo pregherei, se è possibile, di mettersi nei panni dei piccoli partiti che effettivamente trovano difficoltà grandissime a reperire dei locali e devono andare nelle osterie, con tutte le conseguenze che ne derivano. Vorrei veramente fare una raccomandazione ai comuni affinchè mettano a disposizione dei partiti alcuni locali, costruiti poi con i soldi di tutti e che quindi sono praticamente di tutti. Mi sembra veramente una richiesta minima, una richiesta che possa essere accolta anche dalla Volkspartei, proprio in considerazione delle esigenze dei piccoli partiti che, ripeto per fare un minimo di attività o qualche riunione debbono andare in locali non adeguati o nelle osterie. Un minimo di apertura per le amministrazioni comunali, in maniera che possano mettere a disposizione dei partiti, di associazioni culturali ecc., dei locali, anche se appartengono a asili o robe del genere, mi sembrerebbe di poterlo caldeggiare. Comunque, mi adeguo alla decisione della maggioranza,

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Sfrondrini.

SFONDRINI (P.S.I.): Bisogna dirlo, questo è un atteggiamento costante del partito di maggioranza assoluta in provincia di Bolzano. Non è

una novità, perchè in altre occasioni, in occasione di discussione di leggi provinciali in cui si era intravista la necessità di fornire le opportunità alla popolazione per discutere i problemi della collettività, l'atteggiamento della Südtiroler Volkspartei è sempre stato negativo. E perchè negativo? E' molto semplice rispondere a questa domanda. E' negativo perchè la Südtiroler Volkspartei ritiene di avere a propria disposizione strutture private, ma generalmente sovvenzionate dall'ente pubblico, strutture parapubbliche, chiamatele come volete, sufficienti a svolgere determinate mansioni, cioè a consentire alla popolazione, su determinati argomenti, di ritrovarsi o di essere ospitati in questi locali, Questa è la verità. Perchè se i rappresentanti della Südtiroler Volkspartei si trovassero nelle condizioni delle altre forze politiche che devono fare sempre le loro riunioni in locali pubblici, non in locali pubblici nel senso generale della parola, ma nei bar o nelle osterie, il ragionamento sarebbe diverso. E in "camera caritatis" ci si dice anche, perchè è il momento di dirlo, si dice chiaramente il perchè non si vuole seguire o accettare una disposizione di questo genere: "Saremmo stupidi, mi è stato detto, se noi consentíssimo o favorissimo o dessimo le opportunità alle forze politiche, che non è la nostra, di usare gli edifici pubblici", come se gli edifici pubblici fossero di proprietà privata di un partito e non fosse invece la collettività che ne è proprietaria. Questo è il concetto di fondo, quindi alla base ci sta una concezione deil'esercizio della democrazia tutto speciale e particolare, Queste sono le ragioni. Bisogna essere profondamente ipocriti per non capire o fingere di non capire qual è il significato profondo di questo atteggiamento che le altre forze politiche hanno assunto quando hanno inserito il comma b)

dell'art. 29. Allora ci si assuma delle responsabilità anche di fronte a un atteggiamento di questo genere, ma chiaramente, e non dicendo che attorno a questo articolo muore o vive la democrazia. E quindi ci assumiamo tutti quanti la nostra responsabilità, qui si subisce chiaramente un ricatto. Qui si subisce chiaramente un ricatto, non ci sono altre giustificazioni di fronte a questo atteggiamento, Ci vuole un minimo di coraggio sul piano della possibilità democratica. lo questo caso poi si tratta di organismi pubblici e quindi l'opportunità di dare ai cittadini i locali, i luoghi dove incontrarsi, dove discutere di cose pubbliche, di questioni di carattere pubblico, viene certamente meno se si cancella questo comma, o si riduce, o si scoraggia. Perchè poi, fra II resto, noi siamo in una provincia dove non sempre è facile anche trovare l'osteria e il bar, non sempre è facile. Ecco quindi che esprimeremo il nostro giudizio politico di fronte alla complicità nell'assumere questo atteggiamento su una precisa richiesta della Südtiroler Volkspartei e non ci sono scuse, non ci sono atteggiamenti che possano attenuare il comportamento dei partiti della maggioranza di fronte a un voto su questo articolo.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Brevemente, Presidente, ma visto che tutti i rappresentanti di partito hanno preso la parola, è giusto che anche noi diciamo la nostra opinione in materia. Noi votiamo contro la legge, tant'è che io ho votato contro tutti gli articoli, quindì il problema ci può interessare soltanto a titolo di polemica generale, però effettivamente talune considerazioni politiche vanno sottolineate e vanno tenute presenti.

lo non ho capito sinceramente per quale

motivo recondito la Volkspartei abbia voluto puntare i piedi su questo articolo con la cancellazione del punto b), nè vale la giustificazione che vi sono già leggi specifiche in materia, quelle citate dal collega Bertorelle. Sarebbe il caso di dire che "repetita iuvant", non vedo quali problemi possa suscitare l'inserimento di un comma come questo, dal momento che anche altre leggi, in modo specifico, ne parlano, ne trattano. Quindi vi deve essere al fondo evidentemente una valutazione di carattere politico che ci induce per forza ad avere qualche sospetto e qualche timore, stante anche l'esperienza che abbiamo dovuto fare durante tutti questi anni, proprio in provincia di Bolzano, dove non si è mai riusciti ad ottenere nessuna delle sale, con la scusa appunto che evidentemente e per i partiti e per le organizzazioni che non fossero magari della maggioranza, non ce n'erano a disposizione. Per cui certe valutazioni fatte dai colleghi di sinistra mi trovano concorde. Però io dico che da questo atteggiamento e da questo fatto deve nascere una forte volontà da parte dei rappresentanti del gruppo di lingua italiana perchè sia accelerato quel programma di costruzione, nell'ambito provinciale, di sale, di case della cultura italiana, così come il gruppo di lingua tedesca costruisce le proprie case della cultura anche con sovvenzioni pubbliche. Ciò per ovviare, evidentemente, a una situazione che tutti dobbiamo purtroppo lamentare. Ora queste considerazioni io le volevo fare in tutta serenità, non mi pare il caso di fare una tragedia, ma va sottolineato un certo atteggiamento come riprova di una mentalità che è dura a morire.

PRESIDENTE: Ha la parola per la seconda volta il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Mi scusi, signor Presidente, ma avevo anche bisogno di prendere tempo. Vorrei soltanto dire poche parole, in merito a quanto affermato dal collega Pasquali.

Credo che qui venga fuori una dimostrazione, ancora una volta, del come purtroppo le leggi siano quasi sempre più arretrate di quanto non sia la coscienza civile dei cittadini o perlomeno sempre in ritardo rispetto a quelle che sono le maturazioni che nascono nell'ambito della società e come anche la maturazione dei partiti non sia sempre corrispondente a questi processi reali. Vorrei ricordare proprio al collega Pasquali che se è vero, l'espressione non è mia, che la politica è l'arte del possibile, la politica la si fa anche sulla base della disponibilità di uomini e di mezzi che possono essere il tramite di diffusione, di trasmissione di idee, di concezioni, che si colleghino con i cittadini, con l'opinione pubblica in generale e possono disporre di quel minimo di strumentazione, al di là del linguaggio, per favorire una tale operazione di informazione e di educazione. Oggi la situazione qual è? La situazione è quella che qui hanno richiamato altri colleghi! Purtroppo noi sappiamo che, nonostante ci sia una legge regionale in cui a un certo momento si dice" i sindaci possono", noi sappiamo che abbiamo spesso dei sindaci che, proprio perche la facoltà è soggettiva, assolutamente non tengono conto dello spirito che ha informato il legislatore, che non ha voluto vincolarli a una norma in quanto loro sono responsabili dell'autoregolamentazione di questa materia a livello delle strutture del proprio comune, ma perlomeno tener conto dello spirito del legislatore quando ha introdotto quella facoltà e quella possibilità per cogliere l'aspetto propositivo e positivo, in modo da giungere ad aprire anche, attraverso questi

strumenti, quella possibilità di espressione del pluralismo politico, culturale, sociale, quella dialettica democratica che tutti a parole si auspica e si vorrebbe maggiormente cresciuta, ma che poi nella pratica spesso si rende coscientemente difficile a chè essa possa rappresentarsi e caratterizzarsi. Ebbene, voi capite che una volta che noi togliessimo questo elemento, al di là della regolamentazione che può avvenire in altre leggi, fossero esse strettamente riferite o problemi di informazione, problemi dei rapporti partiti, elettorato, istruzioni e corpo sociale e così via, però a un certo momento ritorneremmo, ancora una volta, a consentire che in una situazione di discriminazione oggi esistente dal punto di vista dell'uso di queste strutture chi ne fa le spese sono ancora una volta, i partiti dell'opposizione. E' vero, signori, è vero. Spesso non soltanto perchè i partiti di governo hanno una stranissima concezione poi dell'esercizio del potere per cui vi è questa identificazione assoluta tra partito e istituzione pubblica, ma per il fatto di avere una determinata maggioranza relativa o assoluta di voti, per essere in fondo il soggetto essenziale della distribuzione dei mezzi finanziari pubblici. per avere mille canali di contatto e di raccordo diretti con associazioni pubbliche e private, è indubbio che, rispetto ad altri partiti, i partiti di governo vengono messi nella condizione di poter meglio disporre. Ma poi hanno anche delle condizioni oggettive o soggettive proprie per poter arrivare a tanto. Quindi noi însistiamo perchè non si faccia obbligo al comune, lo abbiamo detto più volte, ma si stabilisca come elemento di indicazione di una volontà del legislatore e quindi come stimolo a definire con tolleranza e con impegno civico da parte degli amministratori la possibilità di regolamentare,

con forme e modi diversi, l'uso delle sale, strutture ed attrezzature pubbliche. lo credo che questo è un modo corretto perchè noi possiamo farci carico veramente di quei principi, sanciti nella nostra Costituzione e nel nostro stesso Statuto, che per realizzarli però hanno bisogno dell'intervento da parte del legislatore, dello stimolo da parte dell'assemblea politica regionale e delle assemblee provinciali. Perchè diversamente rischiamo che prevalga spesso anche nell'amministratore locale una posizione di principio, una concezione ideologica, spesso, e sappiamo di contrapposizione nei confronti di altre forze politiche, e quindi venga guidato, nel consentire l'uso di determinati strumenti. esclusivamente non della sua funzione di pubblico ufficiale, di mediatore delle posizioni politiche e culturali che si esprimono nel comune, ma come uomo di parte. E in questo modo a chi volesse farlo diamo anche la possibilità della tranquillità, della sicurezza, della garanzia dal punto di vista della legge, senza che debba incorrere e in preoccupazioni e eventualmente in azioni anche negative da parte di forze politiche che non condividessero questo uso delle strutture e delle attrezzature pubbliche.

Lo sappiamo che non convinciamo i colleghi della Südtiroler Volkspartei, ci premeva però ritornare ancora una volta su questa concezione nostra, che ci sembra essere la concezione più corretta appunto della democrazia, delle funzioni proprie degli istituti pubblici e quindi del pluralismo, rispetto invece a chi predica spesso una determinata terminologia, ma poi nella pratica fa di tutto per ridurre le possibilità effettive dei partiti e del pluralismo culturale e sociale ad esprimere e essere presente sul territorio e spesso anche col necessario atteg-

giamento di conflittualità, di contrapposizione a quelle che sono le posizioni dei partiti dominanti.

Non l'abbiamo convinto ieri, non lo convinceremo oggi, sarà un ulteriore motivo però a dimostrazione certo anche qui della buona fede, quando si affrontano problemi di tanto significato e di tanta pregnanza, di questo o di quel partito presente in Consiglio regionale. Noi chiediamo, signor Presidente, per concludere, che su questa questione, visto che oramai tutte le forze politiche si sono espresse, a termine di regolamento, si abbia a procedere con il voto a scrutinio segreto.

PRESIDENTE: Ha la parola l'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Che sul merito del problema, da parte dei colleghi dell'opposizione, ci sia evidente malumore per la soluzione del problema, posso capirlo, quello che non posso capire però è che Ricci e Virgili parlino di mancanza di coraggio politico, di colpo di mano, di assessori che non sono credibili, di correttezza e di altre cose quando, se essi ricordano, la situazione era molto ma molto chiara in commissione. E per non dire parole ma per citare fatti, leggo a pag. 2 il verbale della commissione del 9 dicembre nel quale è stato discusso questo argomento. Sì, lo voglio leggere, perchè non basta ricordare, sono poche righe...

(Interruzione)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): "II Presidente Paris dichiara che in linea di principio potrebbe anche essere d'accordo con la proposta

di Ricci, purchè vengano precisati due concetti: primo, che le strutture da mettere a disposizione sono quelle già esistenti; secondo, che venga precisato "senza oneri" in quanto nè sul piano immobiliare, nè su quello gestionale, i comuni devono essere messi in condizione di sostenere ulteriore spesa.

Del resto, în linea generale, i sindacati, i partiti hanno già le loro fonti di finanziamento.

Per ciò che riguarda l'iter di questo provvedimento ritiene che, dopo aver lavorato per tanto tempo, sugli artt. 29 e 30 ben difficilmente si può trovare una adesione di massima, pertanto propone il Presidente di discutere in aula la proposta sui punti a) e b) dell'art. 29 votando invece il punto a) sul quale era pacifico.

I conss. Ricci e Virgili dichiarano inaccettabile la proposta che lascierebbe incompiuto il lavoro della commissione.

L'assessore Bertorelle suggerisce di inserire nella relazione della commissione le varie proposte, rimettando al Consiglio regionale la decisione. Questo metodo viene seguito anche in campo nazionale. La discussione continua su questioni procedurali e infine il presidente Paris mette ai voti, per parti separate, l'art. 29". E l'esito, voi lo sapete, non è stato un esito unanime: a favore hanno votato i conss. Ricci, Virgili, Tanas, Erschbaumer, ci sono state due astensioni dei consiglieri democristiani, ci sono stati i voti contrari dei conss. Dalsass e Oberhauser della S.V.P. Quindi le posizioni erano molto chiare.

Lo sforzo che si è fatto per tutti questi mesi viene francamente dimenticato perchè ci si ferma su questo punto e questo diventa il banco di prova della democrazia e non è il banco di prova della democrazia, è un particolare che dimostra una situazione nella quale i gruppi, per quanto abbiano cercato di trovare un'intesa su tre proposte di legge, non hanno potuto trovarla. E i punti di mancata intesa erano tre. C'era i'art. 5, quello che riguardava le competenze dei consigli circoscrizionali anche se non fosse stato introdotto il metodo della elezione diretta: il gruppo della S.V.P. non era d'accordo su questo punto e lo ha espresso nella commissione, lo ha epresso in votazione con la sua astensione. Gli altri due punti erano il punto b) dell'art. 29 e l'art. 30.

Questi tre punti erano chiarissimi, guindi non c'è da meravigliarsi se, arrivati in Consiglio, un assessore si alza - per correttezza, perchè poi c'è stato l'equivoco, non si sapeva chi avrebbe presentato l'emendamento -, e dice chiaramente questo punto di vista. In commissione l'assessore non vota perchè assiste, chi decide non è l'assessore ma la Giunta, la Giunta ha deciso cosi, la Giunta è formata in questo modo, sono tutte questioni di forma, ma siccome siamo stati attaccati ed io personalmente anche sulla questione di forma, io desidero dire fino in fondo che le cose sono estremamente chiare, sono state sempre estremamente chiare. Quindi parlare di coraggio politico, cons. Ricci, non ha alcun significato per me, per lei, per chiunque, perchè lo il coraggio politico l'ho dimostrato in 27 anni di milizia qua dentro e credo che nessuno possa accusarmi di aver mancato di coraggio político, ma di aver sempre detto pane al pane, vino al vino. Non lo potrà dire lei che è appena entrato in questo Consiglio! ...

(Interruzione)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Nè di colpo di mano si può parlare, perchè la cosa

era tutta completamente a conoscenza; nè di assessori che non sono credibili perchè gli assessori esprimono anche il loro punto di vista, perchè anche loro hanno un loro punto di vista, però al di sopra del loro punto di vista c'è il punto di vista della Giunta di coalizione, nella quale essi lavorano.

Ecco, sul merito del problema io non aggiungo altro perchè si è parlato molto, soltanto mi preme dire che non è questo il punto fondamentale della legge. Il punto fondamentale della legge, voi lo sapete, è la partecipazione, è il decentramento. E anche su questo punto, cons. Sfondrini, non creda che le cose siano molto diverse fra consiglieri di maggioranza e di minoranza, e non creda che le strutture pubbliche siano soltanto a vantaggio della maggioranza, perchè il sottoscritto, che pure è andato molto in giro a parlare, non ha mai potuto parlare in un comune, nè in una struttura comunale, non ha mai potuto parlare in una scuola, nè in una palestra, non ha mai potuto parlare in una casa di cultura, ha sempre parlato in osteria, come parlano in osteria anche i colleghi della Volkspartei. Qualche volta, come per esempio a Merano, il circolo Matteotti organizza convegni al Casinò, che è una struttura pubblica il Casinò, pagando ma viene messo a disposizione, e come ne approffitta il partito socialista, così ne approffitta la democrazia cristiana, così pagando può approffittare anche della sede della sala comunale del comune di Bolzano. L'altro giorno avevamo qui un nostro deputato, l'on. Zucconi, direttore di un giornale, e abbiamo faticato veramente per trovare una sede e abbiamo dovuto ricorrere alla biblioteca contemporanea del giornale.

Quindi vede che ci sono difficoltà, e sempre pagando. A Egna c'è stata una riunione dei genitori ed è stata fatta in una grande sala di un albergo e dopo siamo stati invitati a continuare il discorso di una sala del partito socialista, che aveva una bella sala. Di questo ce ne congratuliamo, perchè qualche volta anche i partiti hanno delle sale. Quindi vede che...

(Interruzione)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): No, vede che il mal comune esiste, non ci sono strutture pubbliche e voi lo sapete che non ci sono. E anche nella stessa città di Bolzano e nella stessa città di Trento è difficile trovare delle strutture pubbliche, e il fatto che ci sia discriminazione fra partiti nell'uso delle strutture pubbliche è veramente una favola che deve essere sfatata. Quando si vuol parlare si può parlare anche in piazza, e poi si trova sempre la possibilità di poter esprimere il proprio punto di vista che si tratti di maggioranza o che si tratti di minoranza. In questo senso per me non è emblematico questo articolo. Che poi i colleghi da questo artícolo possano tirar fuori tutto quanto quello che avrebbero voluto dire in questa e in altre leggi, questa è un'altra cosa, è un loro diritto perchè sono all'opposizione e fanno il loro mestiere.

PRESIDENTE: Ha la parola per la seconda volta il cons. Sfondrini.

SFONDRINI (P.S.I.): L'assessore Bertorelle con il suo discorso ha confermato fino in fondo la necessità del punto b) dell'art. 29, proprio non ha fatto altro che difendere con il suo discorso la opportunità di votare per il punto b).

PRESIDENTE: La parola per la seconda volta al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Ma io credo di dovermi attribuire la fortuna forse di non essere invecchiato in questa assemblea, come forse ha fatto qualcun altro che mi ha ricordato di essere un novizio e pertanto suscettibile di errori e di ingenuità nei confronti della prassi che lui ha maturato. Io credo però che sia stata una fortuna la mia quella di aver conosciuto molto più da vicino di lei, assessore, le vicende, la vita delle amministrazioni comunali dei nostri paesi, vita cosiddetta politica delle piccole comunità, che lei crede di aver potuto conoscere invece dall'alto del suo scranno perchè, se non vado errato, ha sempre fatto il presidente o l'assessore da quando è stato eletto. E non riesco nemmeno ad apprezzare la sua ironia quando prende atto che anche il partito socialista è dotato di strutture, piene di forma e di dignità come tali. Assessore, lei ha saputo, e può darcene atto e darmene personalmente, di quanto, unitamente ai colleghi, agli altri colleghi della commissione, questa vicenda della legge sul decentramento e la partecipazione è stata vissuta e anche sofferta. Io ho riconosciuto e non ho mai avuto alcun timore di riconoscere anche a lei tutto l'impegno profuso, tanto impegno che proprio lei si è fatto carico di trovare una formulazione per questo famoso art. 29, io ricordo che la formulazione era sua, recependo lo spirito dell'art. n. 2 della proposta di legge socialista. Io ho accettato quella formulazione nello spirito però di portarla avanti come indicazione, perchè era un po' una sintesi di quella grossa e lunga elaborazione, che noi avevamo presentato con il nostro disegno di legge. Non mi può dire, signor assessore, che non è prodotto suo questo perchè ne abbiamo parlato e lei disse: io, apprezzando il contenuto della vostra proposta, lo sintetizzerei in questa. E noi eravamo tranquillissimi che qui si sarebbe

accesa una certa, non dico battaglia, ma una certa discussione ancora sulla portata dell'art. 30 che vedremo dopo, però davamo per scontato e vorrei che ci fosse il collega Paris, presidente della la commissione, davamo per scontato che sull'art. 30, salvo la preannunciata opposizione e resistenza dei colleghi della S.V.P., per il resto la questione sarebbe stata pacifica. lo posso capire anche le giustificazioni qui addotte dal capogruppo della democrazia cristiana in forma lineare, perlomeno e corretta; devo solamente osservare e al cons. Pasquali e al cons. Sembenotti, non dico Fedel o Zanghellini, al cons. Sembenotti che non può ridurre a inutilità addirittura la portata pochissima dell'art 29, perchè se noi diciamo che è nella facoltà del comune di regolamentare il tipo di informazione e il tipo di partecipazione, le strutture, le strumentazioni, l'attrezzatura necessaria per rendere possibile questa partecipazione, è perchè questo possa costituire in certo qual modo una certezza al diritto del cittadino che intende utilizzare le forme della partecipazione.

Perchè oggi mancando una qualsiasi regolamentazione, l'utilizzo di una struttura pubblica, sia questa la sala comunale che la palestra che qualsiasi altra, è lasciata all'arbitrio del sindaco che può dire di sì, che può dire di no, o di una Giunta trattandosi di una competenza dell'organo esecutivo. Ecco pertanto che è necessario, anche per questo aspetto e sotto questo aspetto, poter consentire e sollecitare, se pur vogliamo ammettere che più che una norma o una codificazione è un sollecito che trasferiamo alle amministrazioni comunali, perchè si diano una regolamentazione di questo tipo, perchè quella famosa certezza del diritto possa essere portata anche a questi pur modesti livelli, che prendiamo atto, non sono alla portata di tutte le amministrazioni comunali della Regione. Ecco cosa vuol dire e noi insistiamo, non abbiamo voluto parlare di decentramento perchè è abbastanza ridicolo in una regione con circa 400 comuni parlare di ulteriore decentramento, ma di partecipazione noi siamo perfettamente convinti che ne abbiamo estremo bisogno. Ma per consentirla bisogna agevolarla in tutte le maniere, signor assessore e signori della maggioranza, bisogna facilitarla, non è sufficiente metterla solamente in un testo di legge e dire "se la volete questa partecipazione è a vostra disposizione". E' nostra dovere di politici, di legislatori, di rappresentanti della popolazione Regione o delle rispettive Province della consentirla, facilitarla e, come mi ero permesso di dire, di costringere democraticamente il cittadino ad utilizzare i canali e i mezzi della partecipazione, perchè altrimenti noi certe cose non le risolveremo mai con il dirigismo pur illuminato ai quali siamo costretti ad assistere. Per noi questa è l'importanza dell'art. 29, non è un qualche cosa di pleonastico, non è niente di inutile, ma ha questo significato. E teniamo conto, è stato già detto da altri, in particolare dal collega Virgili, che tutta la legge non ha niente di impositivo, è una facoltà che si riconosce, che si concede, che si trasferisce alle amministrazioni comunali. Sappiamo benissimo che dove non esiste la volontà política, per una maggioranza di un determinato tipo, di utilizzare questa legge, la partecipazione non si realizza dove non si definisce il decentramento, ma non la si fa nemmeno nei grossi centri.

PRESIDENTE: La parola per la seconda volta al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Grazie, signor Presi-

dente, lo volevo dir subito al cons. Ricci che anche in permanenza di questo articolo 29, comunque dipende sempre dall'arbitrio della Giunta o del sindaco o del Consiglio fare o non fare, regolamentare o non regolamentare queste cose. La mia paura non è per l'art. 29 in sè, perchè ho detto prima che è pleonastico, per me non rappresenta nulla, ma è il precedente che noi creiamo se noi andiamo a cercare il principio che deve reggerci e ci regge come autonomisti. Noi con questo art. 29 autorizziamo i comuni a regolamentare ecc.

Ebbene, signori, noi abbiamo un altro concetto dell'autonomia; a nostro avviso i comuni hanno sempre il potere di fare quello che vogliono, a meno che non sia espressamente vietato dalla legge; con questo art. 29 noi diamo la possibilità di fare. Ciò vuol dire che ove non dessimo la possibilità in altri termini per altre cose diverse, ove non sia espressamente scritto nella legge che diamo la possibilità di fare, i comuni non possono fare. Questa è la mia preoccupazione, la mia paura. In questo insistere sull'art, 29 vedo proprio il principio di voler regolamentare i comuni anche dove loro hanno la facoltà di fare, il voler dire "se non ve lo dico io, come è in questo caso, voi non potete regolamentare". Ebbene, proprio per questo motivo noi siamo favorevoli all'abolizione del punto b) dell'art, 29.

PRESIDENTE: La parola al cons. Neuhauser.

NEUHAUSER (S.V.P.): Ich richte mich vor allem an Herrn Kollegen Ricci, nämlich daß er uns ganz genau gesagt hat, daß er das will, was wir verhindern wollen. Ich bedanke mich, weil er gesagt hat: "Vogliamo costringere i Comuni".

Ich bin der Meinung, daß man bei gutem

Willen aus diesem Gesetz sehr viel machen kann, sehr viel Positives für die Gemeinden machen kann, aber wir von der Südtiroler Volkspartei sind auch besorgt, weil man mit diesem Gesetz bei schlechtem Willen sehr viel Negatives für die Gemeindeverwaltung machen kann. Wir sind der Meinung, daß die Gemeindeverwaltung heute schwierig genug ist, aus finanziellen Gründen schwierig, und aus den vielen unzähligen gesetzlichen Bestimmungen schwierig und daß man sie deshalb inicht noch mit politischen Schwierigkeiten anreichen muß. Soweit es die Teilnahme der Bevölkerung an den Beschlüssen und an den Entwicklungen in den Gemeinden anbelangt, glaube ich, die Kollegen der anderen Parteien versichern zu können, daß wir schneller sein werden als sie.

(Mi rivolgo soprattutto al collega Ricci, avendo egli espresso chiaramente il proprio desiderio, ma è proprio questo punto che noi intendiamo evitare. La ringrazio per la sua affermazione, "vogliamo costringere i Comuni".

Sono dell'opinione che con la buona volontà questa legge ci permette di concretizzare molte cose positive per i Comuni, ma noi dello S.V.P. siamo preoccupati, in quanto volendo, il provvedimento in parola si presta pure a rendere difficoltosa l'amministrazione comunale. Siamo peraltro dell'avviso che per motivi finanziari, per una legislazione piuttosto pesante e difficoltà politiche il compito dei Comuni sia già di per sè complicato e non va aggravato ulteriormente. Per quanto riguarda la partecipazione del cittadino alle deliberazioni ed allo sviluppo in generale, posso assicurare ai colleghi degli altri partiti, che li batteremo sui tempi).

PRESIDENTE: Wenn keine Wortmeldungen mehr sind, stimmen wir über den Änderungs-

antrag zu Artikel 29 ab. Es liegt der Antrag vor-unterschieben von mehr als fünf Abgeordneten-laut Artikel 89 der Geschäftsordnung eine Geheimabstimmung vorzunehmen. Dem Antrag wird stattgegeben. Wir stimmen geheim über den Änderungsantrag ab. Er lautet: Streichung des Absatzes b) des Artikels 29.

Votiamo a scrutinio segreto. Secondo il regolamento, se almeno 5 consiglieri lo richiedono per iscritto, lo scrutinio segreto viene concesso.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

Votanti 38

27 si

10 no

1 scheda biancha.

Die Sitzung ist noch im Gange.

Das Abstimmungsergebnis über den Änderungsantrag: Abstimmende 38, ja 27, nein 10, 1 weißer Stimmzettel.

Der Änderungsantrag ist beschlossen.

Wer meldet sich zu Wort zum so abgeänderten Artikel 29? Niemand. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Artikel 29 ist mit drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen beschlossen.

Metto in votazione l'art. 29: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 3 astenuti.

Die Sitzung ist geschlossen. Der Regionalrat wird zur gegebenen Zeit einberufen werden.

La seduta è tolta.

			:
			-